sommario

editoriale 2
Tra neo-protezionismo e multilateralismo

primo piano 3/6
Verso una disciplina armonizzata dei controlli fitosanitari
di Danilo Desiderio

fisco 7-8
Prodotti di origine non preferenziale
di Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi

giurisprudenza 17/22
Prestazione accessoria "quale regime IVA"
di Sara Armella

Dazio *antidumping* sulle importazioni dalla Cina
di Valentina Picco
Cristina Zunino

dogane 23/28
Infrastrutture strategiche per trasporto e logistica

Milano 11 Ottobre 2018

Comissione dogane & Trade Facilitation ICC Italia

convegni 29-33
Trieste 29 Settembre 2018

Relazione Enrico Perticone

filo diretto 34-35
Esportatore: qualiche e requisiti
di Andrea Toscano
Studio Toscano

osservatorio 36/38
Giurisprudenza comunitaria e nazionale
di Alessandro Fruscione

seminari 39
Roma, 25 Settembre 2018

professione 40
Esami Spedizionieri Doganali

Sicurezza alimentare

Il Regolamento (CE) 882/2004 rappresenta la norma quadro per l'organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.

pagg. 9/14

Definizione di esportatore

Il 31 luglio 2018 è entrata in vigore la nuova definizione di esportatore. La nuova definizione è stata introdotta dal regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del CDU.

di Mauro Giffoni *pagg. 15-16*

Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale
Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXXI – n. 5 – Settembre-Ottobre 2018

Direttore Responsabile: Walter Orlando

Comitato di Redazione: Italo Antelli, Nevio Bole, Nicolò Cardillo, Riccardo Corrias, Giovanni De Mari, Mauro Lopizzo, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico Perticone, Mario Pierangeli, Claudio Toccafondi.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
00187 ROMA – Via XX Settembre, 3 – Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 – Fax 06.42.00.46.28 - C.F. 80063790580

Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it - **Pec**: cnsd@pec.cnsd.it

Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Per la stampa di questa rivista è stata utilizzata carta di pura cellulosa ecologica ECF (Elemental Chlorine Free), certificata FSC, con elevato contenuto di riciclo selezionato.

Tra neo-protezionismo e multilateralismo

L'approccio multilaterale e di apertura dei mercati, che ha caratterizzato il mondo dopo la caduta del Muro di Berlino e generato crescita, tanto nei Paesi avanzati quanto in quelli emergenti, ha anche creato forme di neo-colonialismo economico e turbative in termini di avanzi e disavanzi commerciali che hanno prodotto rigurgiti di nazionalismo economico.

Storicamente, il ricorso al protezionismo scaturisce dal tentativo di tutelare l'industria nazionale e l'occupazione nei settori colpiti dalla concorrenza straniera riequilibrando la bilancia dei pagamenti, oppure di proteggere lo sviluppo di interi comparti nei Paesi meno avanzati.

Se è vero che questa "Seconda Guerra Fredda" appare irregolare, non ritualizzata e di movimento, accompagnandosi a minacce di rinegoziazioni di trattati e imposizioni di dazi e sanzioni, è altrettanto vero che molti di questi annunci sono funzionali all'avvio dei successivi processi negoziali.

Un ritorno pieno al protezionismo appare quindi difficile da immaginare, almeno nel breve termine, ma certamente rimane un rischio di stringente attualità per le imprese internazionali. Già prima di Trump, la crisi ha fatto per certi versi da spartiacque tra i processi di liberalizzazione avviati negli anni novanta e una nuova stagione di maggior chiusura dei mercati, ben sintetizzata da oltre 4 mila misure restrittive agli scambi conteggiate dall'Osservatorio global trade alert dal 2008.

L'oggettivo ridisegno della mappa geopolitica mondiale – intesa come sistema di alleanze e aree di influenza – è certamente in atto, ma dobbiamo riconoscere che i tempi della storia vanno ben oltre il nostro orizzonte di osservazione.

D'altronde, la storia economica, pure quella più remota, ha dimostrato che nella dinamica dei rapporti commerciali internazionali non esiste un sistema rigorosamente definito in riferimento al quale si possa parlare di un regime assoluto di libero scambio o al contrario di un modello integrale di autosufficienza.

I processi di cambiamento spesso ineluttabili ed irreversibili, non vanno osteggiati bensì studiati, analizzati ed interpretati per assecondarli e se possibile governarli meglio. In un mondo dominato dall'incertezza non sorprende che l'esercizio del fare previsioni venga messo a dura prova.

Non dobbiamo rinunciare al tentativo di immaginare il mondo che verrà, piuttosto dobbiamo pensare a futuri possibili, osservandone criticità e segnali – non solo economici – da diverse angolature.

Verso una disciplina armonizzata dei controlli fitosanitari

Attualmente nell'Unione Europea esiste una normativa quadro in materia di controlli fitosanitari, la cui base è rappresentata dalla Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
Tale Direttiva è destinata tuttavia ad essere sostituita a decorrere dal 14 dicembre 2019 dal Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, applicabile da quella data. Il nuovo Regolamento poggia su una proposta presentata nel maggio 2013 dalla Commissione europea (COM/2013/0267 final), che nel prendere atto dell'aumento dei casi di introduzione nel territorio dell'UE di organismi nocivi (es. malattie), parassiti e specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali (a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici), sosteneva l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa europeo contro l'introduzione nell'UE di tali agenti dannosi.

Il nuovo sistema introduce per la prima volta una disciplina armonizzata ed uniforme a livello unionale sui controlli fitosanitari, che sarà applicabile negli Stati membri senza alcuna necessità di trasposizione nelle legislazioni nazionali (com'è avvenuto nel caso della Direttiva 2000/29/CE, che in Italia è stata attuata dal D.Lgs. 214/2005, in ultimo modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84). Il che inevitabilmente ha portato ad alcune divergenze applicative del suddetto quadro regolamentare nei vari Stati membri.

In base al sistema attuale, ciascuno Stato membro è chiamato a nominare o designare (art. 1, par. 4, Direttiva 2000/29/CE) un'autorità centrale responsabile del coordinamento relativo alle questioni fitosanitarie oggetto della Direttiva. Lo Stato italiano ha designato a tal fine il Servizio Fitosanitario Centrale, attualmente collocato nell'ambito della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Alimentari, Forestali e del Turismo (MPAFT), mentre per quanto riguarda i controlli fitosanitari, questi sono affidati dall'art. 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ad appositi "ispettori fitosanitari" che operano alle dipendenze dei Servizi Fitosanitari Regionali istituiti da ciascuna Regione italiana. Le province autonome di Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno anch'esse istituito dei propri servizi fitosanitari a livello provinciale.

I prodotti soggetti a controllo fitosanitario, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7 ottobre 2015 (in ultimo modificato dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 15 febbraio 2018), possono essere introdotti in Italia solo attraverso uno dei 52 punti di entrata portuali e aeroportuali autorizzati indicati nella mappa riportata alla pagina seguente.

I compiti degli ispettori fitosanitari possono essere distinti in controlli all'importazione ed all'esportazione.

Per le importazioni, essi hanno il compito di vigilare e garantire che tutti i vegetali e prodotti vegetali importati da Paesi terzi (elencati dall'art. 2 del D.Lgs. 214/2005), siano esenti da organismi pericolosi. Inoltre essi hanno il compito di impedire l'importazione nel territorio nazionale di piante e prodotti vegetali di cui è vietata l'introduzione (elencate nell'Allegato III della Direttiva 2000/29/CE).

Per quanto riguarda invece le attività di esportazione, gli ispettori fitosanitari provvedono alle ispezioni dei vegetali e prodotti

vegetali destinati all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un "certificato fitosanitario", conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari (art. 43, D.lgs. 214/2005).

Per le importazioni, i soggetti che intendono introdurre in Italia merci di interesse fitosanitario (importatore o il suo rappresentante in dogana) devono presentare una richiesta preventiva al Servizio Fitosanitario Regionale della propria Regione compilando un'apposita domanda di autorizzazione fitosanitaria e ricevere un nullaosta per importazione. Se a seguito dell'importazione - effettuata attraverso uno dei suddetti punti di entrata autorizzati - l'Ispettore fitosanitario riscontra sintomi sospetti della presenza di organismi patogeni nocivi, questo preleva uno o più campioni della merce e li invia presso i laboratori dei Servizi fitosanitari per gli accertamenti di merito. Qualora a seguito delle analisi non vengano riscontrati né organismi nocivi né sintomi sospetti e le verifiche documentali e d'identità abbiano fornito esito favorevole, viene rilasciato un Nulla-osta all'importazione e la merce può venire introdotta.

Se invece nei campioni viene accertata la presenza di uno o più degli organismi nocivi di quarantena elencati negli Allegati I

e II del D.Lgs. 214/2005, oppure la spedizione non rispetta i requisiti fitosanitari previsti dalla normativa, viene negate l'introduzione della merce. Per ogni rilascio di Nulla Osta all'Importazione è dovuto il versamento di una tariffa fitosanitaria.

Per quanto riguarda le esportazioni, il certificato fitosanitario di esportazione è necessario per quei vegetali e prodotti vegetali che devono essere esportati dal territorio dello Stato tal quali (ossia senza subire alcuna trasformazione), oppure che abbiano subito una trasformazione semplice che non fa escludere il rischio fitosanitario (es. macinazione, segagione, essiccazione, compressione). Viceversa, non necessitano di certificazione fitosanitaria quei prodotti che sono il risultato di una trasformazione complessa che esclude il rischio fitosanitario (ad es. l'olio di oliva), salvo che il Paese importatore non la richieda comunque. Per ogni rilascio di Certificato Fitosanitario è altresì dovuto il versamento di una tariffa fitosanitaria.

La soprarichiamata normativa prevede inoltre che gli ispettori fitosanitari rilascino un certificato fitosanitario di riesportazione per quelle merci che dopo essere introdotte in Italia, prima di essere riesportate in un Paese terzo, devono rimanere, anche momentaneamente, immagazzinate nel nostro Paese (pur non essendo necessariamente sdoganate).

Mentre quindi in relazione all'export gli Ispettori fitosanitari svolgono essenzialmente funzioni di certificazione, all'import si occupano principalmente dello svolgimento di attività di controllo, prelievo campioni e accertamento con riferimento ai vegetali e prodotti vegetali. Nell'esercizio delle loro attribuzioni sono supportati da agenti fitosanitari, personale tecnico posto alle dipendenze funzionali del Servizio Fitosanitario Centrale che opera sotto il coordinamento ed in stretta collaborazione con l'Ispettore fitosanitario.

L'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha previsto la possibilità di utilizzo anche del personale tecnico del Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento delle funzioni di Ispettore fitosanitario, in supporto del personale dei Servizi Fitosanitari Regionali. Successivamente, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ha trasferito tali funzioni all'Arma dei Carabinieri, avendo questa assorbito il Corpo Forestale dello Stato.

Cosa cambia con il nuovo Regolamento

Il Regolamento (UE) 2016/2031 inasprisce i controlli all'importazione di vegetali e prodotti vegetali nell'UE e modifica in maniera sostanziale le modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie. In particolare, tutto il materiale vegetale vivente (cioè piante intere, frutti, ortaggi, fiori recisi, semi, ecc.) sarà importato nell'Unione solo se corredato da un certificato fitosanitario. Le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli accetteranno certificati fitosanitari da Paesi terzi solo se conformi a quello riportato nell'allegato V, parte A del Regolamento. Entro due anni la Commissione adotterà un elenco di materiali vegetali esonerati da tale certificazione in quanto considerati sicuri per il territorio dell'Unione. Infine, per casi specifici in cui vi sia poca esperienza nel commercio di determinate piante o determinati prodotti vegetali e perciò non siano chiari i relativi rischi fitosanitari, il nuovo regolamento prevede la possibilità di introdurre restrizioni temporanee alle importazioni o persino il loro divieto finché non siano disponibili maggiori dati scientifici.

Dei criteri specifici di qualificazione degli organismi nocivi vengono inoltre introdotti, in base ai rischi che questi comportano per il territorio dell'Unione. Più precisamente gli organismi nocivi vengono suddivisi in tre categorie principali:

❶ organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
❷ organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette;
❸ organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

I primi sono organismi nocivi che non sono nel territorio dell'UE oppure presenti solo in alcune località e sotto controllo ufficiale. A causa del maggior rischio che presentano per la sanità delle piante, il nuovo Regolamento prevede che a proposito di tali organismi devono essere adottate misure rigorose per impedire l'ingresso nell'UE (o l'ulteriore diffusione). Se individuati, pertanto, lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, per

il suo contenimento, informando la Commissone e gli altri Stati membri delle misure adottate. Gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette sono invece quegli organismi presenti nella maggior parte dell'Unione ma ancora considerati assenti in determinate aree ben delimitate, che il Regolamento chiama "zone protette" (è il caso della fillossera della vite, presente nel territorio dell'UE ma non a Cipro, indicata come zona protetta per questo parassita). Per questi organismi, sono adottate misure volte ad evitare la loro introduzione nelle zone protette (es. divieto o limitazioni della circolazione dei beni, monitoraggi, ecc.) o per assicurarne l'immediata eradicazione se individuati. Per quanto riguarda invece gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena, si tratta di quegli organismi ampiamente diffusi nel territorio dell'UE, ma che incidono sulla qualità delle piante. In tal caso il Regolamento 2031/2016 stabilisce che deve essere garantita l'assenza dal materiale riproduttivo vegetale in commercio.

Il nuovo regolamento introduce anche il concetto di organismi nocivi prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che presentano il più alto rischio di ripercussioni negative sull'economia, l'ambiente e/o la società, il cui elenco sarà adottato mediante un atto delegato di prossima adozione. Questi organismi saranno soggetti a misure rafforzate per quanto riguarda le indagini, i piani d'azione per la loro eradicazione, i piani di emergenza e le esercitazioni di simulazione.

In conclusione, con il nuovo Regolamento, vengono introdotte norme più precise per la valutazione e la gestione dei rischi legati alla importazione di vegetali e prodotti vegetali nell'Unione. Alla Commissione europea viene demandato il compito di adottare entro due anni un elenco di piante e prodotti vegetali ad alto rischio la cui importazione sarà vietata qualora non siano state effettuate valutazioni dei rischi dettagliate per stabilire se e a quali condizioni la loro importazione è autorizzata.

Danilo Desiderio

STUDIO DOGANALE
41012 CARPI (Mo)
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805
C.F. MST FNC 44T01 E522Y
P.IVA 01902420361
Patente N. 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen.le delle Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N° 497

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in :

- *Commercio Estero*
- *Intrastat*
- *Iva Comunitaria*
- *Accise*
- *Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)*
- *Contenzioso Doganale e ricorsi*
- *Docenze e Formazione*

Prodotti di origine non preferenziale

Con la nota prot. 70339/RU del 19 luglio 2018 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito delle indicazioni applicative per la corretta interpretazione delle norme in materia di origine non preferenziale contenute nel Codice doganale dell'Unione (Reg. Ue 952/2013 – CDU) e nelle relative disposizioni integrative (Regolamento delegato Ue 2446/2015 – RD).

Ai sensi dell'articolo 60, 2° paragrafo, del CDU le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno:

- subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale,
- economicamente giustificata,
- effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo,
- che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Per l'attribuzione dell'origine non preferenziale, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale delle merci non interamente ottenute in un paese deve essere economicamente giustificata. Sul punto l'Agenzia indica la necessità di un'analisi delle situazioni caso per caso e in base "agli elementi disponibili" di natura fattuale o indiziaria, fermo restando anche in questo caso il diverso trattamento riservato ai prodotti elencati nell'allegato 22- 01 al RD o non ricompresi nel medesimo.

Tali considerazioni valgono anche per l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo.

Per poter stabilire se ricorrono i requisiti oggettivi per considerare un prodotto di origine non preferenziale di un determinato paese o territorio occorre, preliminarmente, verificare se il prodotto rientra in quelli elencati nell'allegato 22-01 del RD. Nel caso vi sia ricompreso, si considera che esso abbia subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel paese o territorio in cui le regole contenute nel citato allegato sono soddisfatte.

La normativa europea sull'origine non preferenziale individua, cioè, la specifica lavorazione che conferisce l'origine ad un determinato prodotto così come identificato nella sua classificazione doganale.

E' bene precisare che un considerevole numero di prodotti e relative voci tariffarie risultano ancora non inclusi e non ricompresi nell'allegato 22-01 e, pertanto, non codificati con regole primarie (o residuali).

Per questi prodotti l'Agenzia, nella nota in commento, invita a ricorrere alla posizione adottata dall'Ue in ambito Wto: *"Per i prodotti non codificati nell'allegato 22-01 al RD, quindi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di carattere generale dettate dall'art. 60 CDU, è possibile avvalersi delle regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea oppure, laddove si verifichino le condizioni di cui al par. 3 dell'art. 33 RD, del criterio residuale che determina l'origine non preferenziale in relazione al "... paese o territorio in cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi".*

Sebbene infatti non ancora accolte in sede internazionale e neppure recepite in norma, le citate regole di lista rappresentano un'utile guida ed ausilio per gli operatori nella determinazione dell'origine non preferenziale.

In alternativa all'allegato 22-01 è dunque possibile verificare se ricorrono le condizioni di cui al terzo paragrafo dell'art. 33 del RD, il quale stabilisce, come criterio residuale, che un prodotto è di origine non preferenziale del "*... paese o territorio in cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi*".

Le regole residuali dettate dalla normativa valgono sia quando la lavorazione dettata dalla normativa non viene soddisfatta dal processo di fabbricazione svolto nell'ultimo Paese, sia quando la lavorazione è una lavorazione insufficiente, in quanto menzionata all'art. 34 del RD tra le "operazioni minime", sia, infine, quando la lavorazione del prodotto menzionato nella normativa è considerata non economicamente giustificata ai sensi dell'art.33 del RD. Diversamente, un prodotto che semplicemente non trova nel regolamento unionale n. 2446/2015 (RD) l'indicazione della propria specifica voce doganale, e dunque corrispondente tipologia di lavorazione ai fini dell'origine, dovrebbe essere disciplinato dalle previsioni dettate dall'Unione europea in seno al WTO che comprendono tutte le voci doganali esistenti.

Esistono, dunque, in alcuni casi situazioni di incertezza in ordine alla determinazione dell'origine di un determinato prodotto.

In questi casi resta un utile strumento per gli operatori quello di ottenere un'IVO (Informazione Vincolante in materia di Origine) attraverso apposita istanza.

Le IVO hanno le seguenti caratteristiche:

- sono valide per tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia
- sono adottate entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta (prorogabile di ulteriori 30 giorni massimo)
- sono applicabili su tutto il territorio della UE e vincolano i soggetti coinvolti soltanto con riferimento alla determinazione dell'origine delle merci. Più esattamente, le stesse obbligano tutti gli uffici doganali UE a provvedere esclusivamente in ordine alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia, nonché il destinatario della decisione (quest'ultimo a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione).
- L'applicazione di una IVO nel contesto di un particolare regime doganale richiede che il destinatario della decisione sia in grado di provare che la situazione di fatto corrisponda a quella descritta nella decisione.
- La validità IVO può inoltre cessare prima dello scadere del relativo periodo (senza tuttavia effetto retroattivo).
- Tali decisioni possono anche essere annullate, allorché le stesse si basino su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti, o, ancora, revocate (non su richiesta del destinatario delle stesse), ma non modificate.
- In taluni casi (es. cessazione di validità), una decisione IVO può essere ancora utilizzata (esistono, tuttavia, delle limitazioni) con riguardo a contratti vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità (c.d. "uso esteso").

Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
Studio Gargano

BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali, ricerca un doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi doganali, da inserire nel proprio organico presso la sede operativa della provincia di Milano.

Gli interessati potranno inviare i curricula all'indirizzo di posta elettronica: betatrans@betatrans.it

Sicurezza alimentare

Organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali; alimenti di origine vegetale; alimenti surgelati.

Controlli integrati

Il Regolamento (CE) 882/2004 rappresenta la norma quadro per l'organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali.

Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:

❶ dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;

❷ dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

❸ l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;

❹ qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.

I controlli devono essere:

- programmati in base alla valutazione del rischio: non esiste più, se non per alcune aree una frequenza prestabilita di intervento, ma un utilizzo più razionale delle risorse, concentrando gli interventi su settori/attività/ operatori associabili a maggiore rischio per la salute del consumatore;
- integrati: tutta la filiera deve essere considerata come un unico processo e le varie autorità che intervengono nel controllo devono essere coordinate per consentire un'azione più efficiente ed evitare le sovrapposizioni.

L'attuazione dei controlli ufficiali in Italia è affidata alle Autorità, organismi competenti istituzionalmente:

- le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
- le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
- Il Ministero della Salute, anche attraverso gli Uffici veterinari e medici periferici - PIF, UVAC, USMAF e il Comando Carabinieri per la tutela della salute.

I controlli sono finalizzati all'accertamento di conformità o meno alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Infatti, secondo il principio della sicurezza "dai campi alla tavola", l'attività di vigilanza e controllo è svolta in primo luogo sui prodotti agricoli e sui mangimi per animali.

Ulteriori controlli vengono svolti negli allevamenti per garantire la salute ed il benessere animale; proseguono nei macelli e nelle industrie di trasformazione e continuano puntuali nella fase della commercializzazione e di

somministrazione, con la verifica anche delle modalità di etichettatura e del rispetto dei requisiti di informazione al consumatore.

Ad integrazione dei controlli ufficiali disposti dalle norme in vigore, le imprese del settore alimentare sono tenute ad attuare programmi di autocontrollo secondo i princìpi dell'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), rivolti a documentare l'igienicità dei processi, a prevenire i rischi per la salute dei consumatori, a definire le procedure di intervento nei casi di non conformità ed a monitorare l'efficacia del programma stesso.

Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l'EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell'Unione.

Allerta rapido

Se in uno dei paesi dell'UE viene individuato un prodotto pericoloso (in ambito dell'autocontrollo adottato dalle imprese, in ambito del controllo ufficiale o a seguito di refertazione medica), le relative informazioni vengono diffuse rapidamente tra i Punti di contatto delle Autorità competenti dei vari Paesi attraverso un sistema di allarme chiamato "Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi".

Il sistema facilita la cooperazione tra le autorità nazionali e quelle europee, al fine di individuare i prodotti pericolosi e ritirarli immediatamente dal mercato.

Le notifiche di allerta vengono quindi comunicate e condivise, via rete e in tempo reale, tra gli Stati membri ed all'interno degli Stati con gli organi di controllo ufficiali in materia di sicurezza alimentare. Compito successivo dell'organo di controllo ufficiale è quello di vigilare sull'applicazione dell'attività del sistema di allerta che prevede il ritiro di prodotti pericolosi per la salute umana o animale da parte del produttore e degli altri operatori economici della catena alimentare (grossisti, trasformatori, negozianti, ristoratori).

Nel caso di rischio grave ed immediato, la procedura di emergenza può essere integrata con comunicati stampa e in questo caso vengono informati i cittadini sul rischio legato al consumo di un determinato prodotto.

Rintracciabilità

Un aspetto importante della sicurezza alimentare è la "rintracciabilità" - definita dal Regolamento (CE) 178/2002 - come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione".

Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò che entra nella catena alimentare (mangimi, animali vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, additivi ecc.) conservi traccia della propria storia, seguendone il percorso che va dalle materie prime fino alla erogazione al consumatore finale.

La rintracciabilità consiste nell'utilizzare le "impronte", ovvero la documentazione raccolta dai vari operatori coinvolti nel processo di produzione, per isolare un lotto produttivo in caso di emergenza, e consentire al produttore e agli organi di controllo che hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza alimentare del cittadino, di gestire e controllare eventuali situazioni di pericolo attraverso la conoscenza dei vari processi produttivi (flussi delle materie prime: documentazione di origine e di destinazione).

Fino al 2005 erano rintracciabili solo alcuni prodotti, quali carni, pesce e uova, quelli cioè più a rischio per la salute del consumatore.

Dal 1° gennaio 2006, con l'entrata in vigore del "Pacchetto Igiene" l'obbligo della rintracciabilità è stato esteso a tutti i prodotti agroalimentari, il che consente di individuare qualsiasi prodotto in ognuna delle fasi del ciclo produttivo.

I requisiti minimi per l'applicazione della rintracciabilità da parte degli operatori del settore alimentare sono specificati nell'Accordo del 28 luglio 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005) concernente "Linee guida ai fini

della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica".

Etichettatura

In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull'etichettatura degli alimenti.

L'obiettivo del regolamento è quello di assicurare un'informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquista.

L'operatore è responsabile delle informazioni fornite sull'etichetta.

Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all'operatore che riceve tali alimenti affinché quest'ultimo possa fornirle al consumatore finale.

Informazioni obbligatorie

L'etichetta apposta su un alimento dove contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
- le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- una dichiarazione nutrizionale.

Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile; il carattere deve avere una dimensione non inferiore a 1,2 mm mentre nelle confezioni più piccole il carattere non deve essere inferiore a 0.9 mm.

Informazioni facoltative

Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:

- non indurre in errore il consumatore;
- non devono essere ambigue né confuse;
- devono basarsi, se del caso, su dati scientifici pertinenti;
- non occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie.

Scambi e importazioni di alimenti di origine vegetale

I prodotti vegetali di importazione, provenienti da paesi extracomunitari, devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari nel territorio nazionale e comunitario.

Le disposizioni comprendono:

- norme di carattere generale per gli aspetti igienico sanitari
- norme di settore degli alimenti relative a: residui massimi di contaminanti (antiparassitari, nitrati, metalli pesanti, micotossine), livelli massimi di contaminazione radiochimica, etichettatura, presentazione e pubblicità, additivi.

Le tipologie di alimenti vegetali sono varie, così come i controlli igienico-sanitari previsti e possono riguardare aspetti microbiologici e chimici.

La normativa, sulla base di un'analisi dei rischi, stabilisce dei limiti massimi per la presenza di numerosi contaminanti negli alimenti e detta le modalità per il campionamento e l'analisi del prodotto. In alcuni casi, in particolare per le micotossine, tali modalità rivestono un'importanza sostanziale ai fini della significatività del risultato.

Nella tabella "Indicazioni su controlli chimici Alimenti origine vegetale", sono riassunti, in corrispondenza dell'alimento o di gruppi di alimenti vegetali, alcuni tra i principali contaminanti da ricercare e i cui tenori massimi sono fissati per legge.

Nella tabella "Controlli chimici riferimenti normativi", in corrispondenza del contaminante, individuato con un numero, presente anche nella precedente tabella, sono riportati gli estremi della normativa nazionale o comunitaria, che fissa i tenori massimi e descrive le modalità di campionamento ed analisi.

Attraverso tali schemi riassuntivi si intende fornire una lettura semplificata agli operatori del settore ed agli organi di controllo, nonché una informazione al consumatore.

Per la lettura delle due tabelle si riporta di seguito un esempio.

Nelle noci (capitolo doganale 8, frutta a guscio) sono stabiliti limiti massimi ammessi di pesticidi (1), aflatossine (3), piombo (12) e cadmio (13). Una partita di noci all'importazione potrà essere sottoposta, se del caso, a controlli analitici per la ricerca di una o più di tali sostanze, utilizzando come metodi di campionamento rispettivamente quelli previsti dal D.M. 23/7/2003 (pesticidi), dal Regolamento 1881/2006/CE (aflatossine) e dal D.M. 5/3/2003 (metalli pesanti) e successive modifiche.

Scambi e importazioni di alimenti di origine animale

A seconda della loro provenienza da Stati membri dell'Unione Europea o da Paesi Terzi, i controlli veterinari sui prodotti di origine animale si differenziano in:

- controlli sui prodotti di origine comunitaria;
- controlli sui prodotti importati da Paesi terzi.

Tali controlli sono assicurati, rispettivamente, dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF), il cui coordinamento, per quanto di competenza, è a cura della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione.

Controlli sui prodotti di origine comunitaria

A seguito dell'abolizione delle frontiere tra gli Stati membri della Comunità e della creazione del Mercato unico (1993) i controlli veterinari sui prodotti di origine animale, effettuati a tutela della salute pubblica, sono svolti dall'Autorità dello Stato di produzione ed immissione in commercio del prodotto.

Tale sistema, pertanto, codificato con le Direttive del Consiglio n. 89/662/CEE e 90/425/CEE (recepite nell'ordinamento nazionale con D. Lgs 30 gennaio 1993, n. 28), si basa principalmente sulle garanzie fornite dal Paese comunitario speditore.

Allo Stato di destinazione del prodotto è consentito di procedere solo a controlli a sondaggio a carattere non discriminatorio, per l'effettuazione dei quali, in Italia, si è provveduto ad istituire (D. Lgs 30 dicembre 1993 n. 27) gli UVAC dipendenti dal Ministero, con compiti di:

- "mutua assistenza" con le omologhe Autorità degli altri Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica sulle merci di provenienza comunitaria
- consulenza ed interazione con i Servizi veterinari territoriali (Servizi veterinari delle Regioni e delle ASL) al fine di garantire un coordinamento nell'esecuzione dei controlli veterinari a destino.

Per l'esecuzione dei controlli a destino, la normativa nazionale (D. Lgs 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche) stabilisce che gli operatori che ricevono i prodotti da un altro Paese comunitario debbano rispettare alcuni obblighi:

- preventiva registrazione presso l'UVAC territorialmente competente;
- registrazione di tutte le consegne;
- segnalazione all'UVAC e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competenti per territorio, dell'arrivo dei prodotti.

Il mancato rispetto di tali obblighi è soggetto a sanzioni.

Qualora si sospetti la presenza di una qualsiasi forma di rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, le Autorità veterinarie di controllo dispongono specifici accertamenti differendo contestualmente la commercializzazione dei prodotti e/o degli animali provenienti da-

gli altri Stati membri, in attesa dell'acquisizione degli esiti.

Nel caso in cui l'accertamento sia stato sfavorevole, le successive 5 partite di analoga tipologia e provenienza introdotte nel territorio nazionale sono sottoposte ad ulteriori controlli, con differimento della loro commercializzazione.

Oltre a tali controlli, in caso di rischio (come avvenuto, ad esempio, in relazione alle emergenze sanitarie dovute a BSE e diossina), gli Stati membri possono adottare misure temporanee di salvaguardia a tutela della salute pubblica e/o degli animali, in attesa di eventuali misure armonizzate in sede comunitaria.

Un ulteriore intervento finalizzato alla gestione del rischio sanitario, riguardante sia i prodotti di origine comunitaria che quelli importati da Paesi terzi, è l'attivazione del Sistema di Allerta, che consente di informare tutte le Autorità degli Stati partecipanti al Sistema dell'esistenza di un rischio grave ed immediato che consente l'eventuale adozione di misure cautelari sulle partite di tipologia e provenienza analoga a quella accertata a rischio.

Controlli sui prodotti importati da Paesi terzi

I prodotti importati da Paesi terzi devono essere conformi a specifiche garanzie igienico-sanitarie stabilite dalla normativa comunitaria.

La verifica di tale conformità è affidata ai Border Inspection Post (BIP's) dell'Unione europea che effettuano i controlli veterinari alle frontiere esterne nell'interesse dell'intero territorio comunitario, e pertanto a prescindere dal Paese di effettiva destinazione dei prodotti.

Tali Bip, presenti in tutti gli Stati membri, assumono, in Italia, la denominazione PIF e sono Uffici veterinari periferici del Ministero della salute.

Le modalità di controllo da essi effettuati sono state stabilite dalle direttive del Consiglio n. 97/78/CE e 97/79/CE, recepite nell'ordinamento nazionale con D. Lgs 25 febbraio 2000, n. 80.

Ciascun Paese terzo interessato ad esportare verso il territorio comunitario deve:

- sulla base delle garanzie generali esistenti nei settori di sanità pubblica e sanità animale, essere riconosciuto ed inserito in un elenco comunitario;
- offrire garanzie specifiche in relazione a ciascun prodotto da esportare, comprovate da un modello di certificato sanitario stabilito in sede comunitaria che deve essere sottoscritto dalle competenti autorità del Paese terzo ed accompagnare il prodotto fino al destinatario;
- avere stabilimenti di produzione riconosciuti ed inseriti in un elenco comunitario.

L'arrivo di ciascuna partita di prodotto, destinata al mercato comunitario, deve essere preannunciato al BIP d'ingresso nel territorio dell'UE al fine dell'esecuzione dei controlli veterinari.

I controlli ispettivi sono, di regola, effettuati secondo percentuali stabilite con decisioni della Commissione europea le quali variano in funzione della tipologia di prodotto, giungendo ad assumere anche carattere di "sistematicità".

In caso di controlli sfavorevoli, i PIF, in dipendenza della non conformità e/o del rischio accertato:

- adottano misure sanitarie specifiche sulla partita interessata, comprensive di: annullamento dei certificati/documenti di accompagnamento della partita al fine di impedirne la reintroduzione nel territorio comunitario; respingimento o distruzione della partita o, in assenza di rischi sanitari, destinazione della stessa ad usi diversi dal consumo umano;
- dispongono controlli rafforzati sulle successive 10 partite importate della stessa tipologia, origine e provenienza con sequestro delle stesse ed analisi di laboratorio. Un ulteriore intervento finalizzato alla gestione del rischio sanitario, riguardante sia i prodotti importati da Paesi terzi che di origine comunitaria, è l'attivazione del cosiddetto Sistema di Allerta che consente di informare tutte le Autorità degli Stati partecipanti al Sistema dell'esistenza di un rischio grave ed immediato.

Nel caso di prodotti importati da Paesi terzi, la comunicazione diramata a tutti i BIP's dell'UE consente di attivare le procedure di controllo rafforzate nonché l'eventuale adozione di misure cautelari sulle partite di tipologia e provenienza analoga a quella accertata a rischio.

Importazioni di alimenti surgelati da Paesi terzi

La produzione, commercializzazione e vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, nonché l'importazione degli stessi da Paesi non appartenenti alla Unione Europea è regolamentata da specifiche disposizioni:

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110;
- Circolare ministeriale 27 aprile 1992, n. 21;
- Decreto Ministeriale 25 settembre 1995, n. 493.

Ai sensi del D. Lgs 110/1992 per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto surgelazione, che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C.

L'art. 10 dello stesso decreto prevede che gli alimenti surgelati ammessi all' importazione nel territorio nazionale debbano presentare i seguenti requisiti:

- essere prodotti secondo normative equivalenti a quelle comunitarie
- essere prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati alle autorità del Paese interessato.

Gli Uffici di Sanità Marittima e Aerea del Ministero (USMAF), fermo restando i controlli per le singole tipologie di alimento prescritti dalle norme particolari, verificano che lo stabilimento di produzione sia incluso nella lista ministeriale. I modelli di domanda da presentare per l'esportazione in Italia di prodotti surgelati di origine vegetale sono contenuti nella Procedura operativa standard 2 (Mod. 2-a e mod 2-b) - POS 2 versione inglese.

Igiene generale degli alimenti

Dal 1° gennaio 2006, in materia di igiene della produzione e delle commercializzazione degli alimenti, sono entrati in applicazione i Regolamenti attuativi previsti dal Regolamento (CE) 178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare), in particolare il Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

La legislazione alimentare si occupa degli aspetti igienico-sanitari relativi all'alimento in tutte le fasi:

- produzione
- lavorazione
- confezionamento
- distribuzione
- deposito
- vendita
- somministrazione.

La novità sostanziale è che contrariamente alla vecchia normativa, il Regolamento (CE) 852/2004 interessa tutte le attività della filiera di produzione alimentare, di origine animale o vegetale, compresa la produzione primaria.

Per produzione primaria si intendono allevamento e coltivazione delle materie prime, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione. Sono incluse la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (funghi, bacche, lumache).

Il Regolamento in breve comprende:

- requisiti generali e specifici in materia di igiene;
- analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari;
- la promozione dell'elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi igienica comunitari e nazionali (Manuali GHP);
- la consultazione per un parere dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nel caso l'applicazione del Regolamento abbia un impatto significativo sulla salute pubblica.

Sulla scorta di quanto già segnalato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1989 (Technical Report Series 785/1989), la maggior parte delle Regioni con propria regolamentazione ha disposto la sospensione dell'obbligatorietà del libretto di idoneità sanitaria e la sostituzione con corsi di formazione per gli OSA erogati con modalità e procedure diverse sul territorio.

Le precedenti direttive comunitarie verticali, che regolamentavano la produzione nei singoli settori, sono state abrogate con la Direttiva 41/2004/CE.

Il Decreto che recepisce tale Direttiva per il riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare è il D.Lgs n. 193 del 6 novembre 2007, entrato in vigore il 24 novembre 2007 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228).

Chi può agire come esportatore?

La nuova definizione di esportatore è stata modificata al fine di consentire ai partner commerciali la scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore

Il 31 luglio 2018 è entrata in vigore la nuova definizione di esportatore. La nuova definizione è stata introdotta dal regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

La definizione di «esportatore» è stata modificata al fine di consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore. La precedente definizione era difficilmente applicabile in quanto qualificava come «esportatore» una sola persona che doveva rispondere a tre requisiti cumulativi: essere stabilita nel territorio doganale dell'Unione, essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo e avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

La nuova definizione di «esportatore» si pone come obiettivo di essere meno restrittiva. L'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e, in conformità all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d'accordo sulla persona che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, l'esportatore è stabilito dalla normativa doganale.

Definizione di esportatore (prima del 31/7/2018)

a) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Ue;

b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Nuova definizione di esportatore (a partire dal 31/7/2018)

a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

b) negli altri casi,
quando a) non si applica:
   i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
   ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

La nuova definizione prevede che nei casi in cui non si tratti di un privato che trasporta le merci contenute nei suoi bagagli personali, l'esportatore è qualsiasi persona che:

a) è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, e
b) ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione Europea.

Tuttavia, quando non è possibile applicare questa regola, l'esportatore è qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

L'esportatore dovrà quindi essere menzionato nella casella 2 della dichiarazione doganale di esportazione. Se una persona non è stabilita nel territorio doganale dell'UE, quest'ultima non potrà essere considerata esportatore e dovrà nominare un'altra persona che soddisfa i criteri previsti dalla nuova definizione di esportatore.

Questa persona potrà essere anche uno spedizioniere doganale (che non potrà in questo specifico caso agire anche come rappresentante, neanche utilizzando la rappresentanza indiretta), un trasportatore o qualsiasi altra persona, ma dovrà essere menzionato nella casella 2 della dichiarazione doganale di esportazione, prendendosi quindi le responsabilità relative all'esportazione delle merci.

Tuttavia, questa soluzione potrebbe creare dei problemi per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi relativi all'IVA.

Ovviamente l'esportatore può essere anche un'altra società che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione Europea.

Da notare anche che nelle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di esportatore è stata eliminata la deroga che prevedeva che se un esportatore non è stabilito nel territorio doganale dell'Unione Europea, quest'ultimo può comunque esportare le merci se fa appello ad un rappresentante in dogana che agisce utilizzando la rappresentanza indiretta.

Mauro Giffoni

C.A.D. MESTIERI Srl
Società uninominale
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V
41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA, ACCISE E COMMERCIO ESTERO

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE

"Prestazione accessoria" quale regime Iva?

Con due recenti sentenze, la Corte di Cassazione e la Commissione tributaria provinciale di Genova hanno preso posizione sui servizi di trasporto internazionale

L'inquadramento dei "servizi accessori" ai fini dell'Iva desta sempre grande incertezza e difficoltà applicative, come testimoniato da tre recenti pronunce, una della Corte di Cassazione e altre due sentenze di merito[1] le quali hanno preso posizione sui servizi di trasporto internazionale.

Definire un'attività o un servizio come "accessorio" significa, infatti, farlo attrarre nel regime Iva del servizio principale, come previsto dall'art. 12, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

La norma, al comma primo, dispone che *"Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale".*

Il primo passo è rappresentato dal corretto inquadramento del trattamento Iva del servizio principale: quest'ultimo può essere soggetto a Iva, esente (es. operazioni di finanziamento) o non imponibile (es. cessione all'esportazione; servizio internazionale di trasporto); alla luce di tale qualificazione, lo stesso regime Iva si estenderà anche alla prestazione accessoria.

Se, invece, la prestazione non può definirsi come accessoria all'attività principale, il servizio non accessorio seguirà il proprio regime Iva, che potrà essere diverso dall'altro.

Si tratta di una tematica che comporta importanti risvolti pratici, ma occorre definire concretamente cosa deve intendersi per "prestazione accessoria".

La Corte di Giustizia ha più volte affermato che *"una prestazione è considerata accessoria a una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore"*.

E invero, sempre secondo l'interpretazione della Corte europea, si è in presenza di una sola prestazione quando due o più elementi sono connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile[2].

Sulla scorta dei principi espressi dai giudici europei, anche la Corte di Cassazione si è soffermata sulla nozione di "accessorietà" e ha affermato che *"in tema di Iva, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una prestazione si configura come accessoria quando sia strumentale ad altra principale e cioè quando sia un mezzo per il completamen-*

1) Comm. trib. reg. Liguria, sez. I, 2 ottobre 2018, n. 1301; Comm. trib. prov. Genova, sez. II, 13 settembre 2017, n. 1119.

2) Corte Giust., 18 gennaio 2018, C-463/16, *Stadion Amsterdam CV*; Corte Giust., 21 febbraio 2013, C-18/12, *Zamberk*; Corte Giust., 10 marzo 2011, cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, *Bog e altri*; Corte Giust., 6 luglio 2006, C-251/05 *Talacre Beach Caravan Sales Ltd*; Corte Giust., 25 febbraio 1999, causa C-349/96, *Card Protection Plan Ltd.*

to o la realizzazione dell'operazione principale"[3].

La Corte di Cassazione è recentemente tornata sul concetto di "accessorietà", in un caso riguardante dei servizi tecnici e amministrativi rispetto alla prestazione principale di intermediazione. Con la sentenza 6 luglio 2018, n. 17836, la Suprema Corte ha affermato che se un soggetto italiano svolge servizi "di intermediazione" per un altro soggetto europeo, impegnandosi a commercializzare dei prodotti per suo conto, e svolge, altresì, servizi tecnici e amministrativi volti a una migliore fruizione dei beni, tali servizi devono considerarsi accessori ai primi e quindi soggetti, anch'essi, al medesimo regime di non imponibilità ai fini Iva[4].

Anche la giurisprudenza di merito è recentemente intervenuta sul tema dell'accessorietà con due diverse sentenze aventi a oggetto la medesima fattispecie, relativa ai servizi di trasporto internazionale, con riferimento a due differenti periodi d'imposta.

Entrambi i collegi, in due vicende aventi a oggetto esportazioni effettuate dall'Italia alla Cina, hanno riconosciuto la natura accessoria delle operazioni di immagazzinaggio e trasporto all'operazione principale di esportazione dei beni, con conseguente applicazione del medesimo trattamento ai fini Iva, consistente, nei casi di specie, nel regime di non imponibilità previsto per le cessioni all'esportazione[5].

3) Cass., sez. V, 30 settembre 2011, n. 20029.

4) Art. 40, comma ottavo, d.l. 331 del 1993.

5) Art. 8, d.p.r. 633 del 1972.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE

A S S O C A D

NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA **PROFESSIONE** DEL DOGANALISTA **SOTTO FORMA D'IMPRESA**
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI .....!!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

Sede: 41012 CARPI - via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 - Fax 059 657 044 - Email: info@assocad.it

Com'è noto, il trasporto rappresenta un esempio tipico di operazione accessoria alla cessione all'esportazione di beni mobili[6].

Nei casi sottoposti all'attenzione dei giudici di merito, l'intera prestazione di trasporto, compresi i servizi di sosta e magazzinaggio nell'aeroporto di Shanghai, erano stati fatturati al cliente in regime di non imponibilità Iva, ai sensi dell'art. 9, primo comma, d.p.r. 633 del 1972.

Sul punto, occorre ricordare che la normativa nazionale recepisce quanto disposto dal legislatore dell'Unione europea all'art. 146, comma primo, lett. e) della direttiva 112 del 2006, che prevede l'obbligatoria esenzione[7] delle *"prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie (...) qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni (...)".*

E invero, tali prestazioni integrano le operazioni di esportazione, le quali non potrebbero essere portate a termine senza i citati servizi accessori che costituiscono, per il destinatario finale, un mezzo indispensabile per fruire dell'operazione principale.

Al contrario, l'Agenzia sosteneva che né il trasporto fino a destinazione, né le soste per il carico merci potevano essere considerate prestazioni accessorie, giacché non ravvisava il nesso di condizione necessaria tra le prestazioni che si assumono accessorie a quella principale.

Al riguardo, l'Ufficio affermava che l'unitario contratto di trasporto dall'Italia al luogo finale di destinazione, in territorio cinese, sarebbe stato scindibile in due parti: ante e post sdoganamento in Cina.

E invero, secondo l'Amministrazione la merce sdoganata a Shanghai e poi trasportata fino alla destinazione finale cinese non sarebbe più merce in esportazione, bensì cinese, rappresentando l'oggetto di un trasporto "estero su estero".

Tale argomentazione giunge a "spezzare" l'unitarietà del rapporto e a dividere in tre segmenti la stessa prestazione di trasporto, distinguendo la parte corrispondente al trasporto verso l'estero, la giacenza nei magazzini doganali esteri e la tratta del trasporto eseguita all'interno del territorio doganale cinese.

Una siffatta conclusione è argomentata unicamente sulla base della circostanza che la condizione civilistica di consegna dei beni sarebbe franco fabbrica (ex works) la quale, tuttavia, indica semplicemente che il venditore è tenuto a presentare la merce nei suoi locali alla data concordata, mentre il cessionario deve provvedere all'operazione doganale di esportazione[8].

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia, la non imponibilità dei trasporti internazionali discende dallo status dei beni movimentati, i quali possono essere in esportazione, transito o importazione temporanea[9].

Con riferimento alle esportazioni, a nulla rileva né il tratto di trasporto realizzato nel territorio italiano o comunitario, né la tratta eseguita post sdoganamento nel Paese estero, essendo prevista una regola di carattere generale, inerente la non imponibilità per i trasporti relativi a beni in esportazione, finché non giungono a destinazione finale.

Com'è noto, il regime di non imponibilità previsto dall'art. 9, n. 2, d.p.r. 633 del 1972 rappresenta attuazione del generale principio di tassazione nel Paese finale di destinazione, per i

6) Art. 12, comma primo, d.p.r. 633 del 1972.

7) E' noto che, in ambito unionale, la direttiva non distingue, come avviene in ambito nazionale, fra operazioni imponibili, non imponibili, non soggette e esenti, bensì suddivide le operazioni, più semplicemente, in "imponibili" e "esenti" (poi a loro volta suddivise in operazioni esenti con diritto alla detrazione e esenti senza diritto alla detrazione). Il capo 6, rubricato "Esenzioni all'esportazioni" del Titolo IX, rubricato "Esenzioni", della direttiva 112/2006, specificatamente prevede la non imponibilità (recte: l'esenzione") di tutte le operazioni connesse con l'esportazione di un bene fuori dal territoriale doganale dell'Unione europea.

8) Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 146, comma primo, lett. e), direttiva 112 del 2006, non subordina l'esenzione dell'operazione all'applicazione di particolari condizioni contrattuali di consegna (franco destino piuttosto che franco fabbrica).

9) Come previsto dall'art. 9, comma primo, n. 2, d.p.r. 633 del 1972.

beni destinati all'estero ed effettivamente esportati.

Sul punto, la Commissione tributaria regionale di Genova ha confermato che fattispecie aventi queste caratteristiche rientrano nel regime di non imponibilità di cui al predetto articolo.

Più specificatamente, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha correttamente rilevato che i servizi di trasporto costituiscono un unicum con la prestazione principale e che *"le operazioni contestate sono ritenute dalla Commissione non solo accessorie in quanto non costituiscono operazioni a sé stanti, bensì operazioni accessorie necessarie per poter fruire del servizio principale. Senza le operazioni doganali e la consegna nel luogo contrattualmente individuato, l'intera prestazione di trasporto non avrebbe avuto una soluzione positiva né il venditore e gli acquirenti avrebbero potuto ricevere i benefici ipotizzati".*

I servizi di trasporto devono, pertanto, beneficiare dello stesso trattamento dell'operazione principale, poiché come affermato dai giudici di merito *"rileva la natura accessoria alle operazioni di magazzinaggio e trasporto, all'esportazione principale dei beni per cui deve essere applicato lo stesso regime Iva applicato alla prestazione principale, per cui la non imponibilità prevista per le esportazioni dall'art. 8 d.p.r. 633 del 1972".*

Si riporta la massima relativa alla

Sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria, sez. I, 2 ottobre 2018, n. 1301

I servizi di trasporto internazionale, anche per la tratta eseguita dopo l'importazione nel Paese estero in dipendenza di un contratto unitario, hanno natura accessoria rispetto all'operazione principale di esportazione dei beni, di conseguenza, devono beneficiare anch'essi del medesimo trattamento di non imponibilità Iva previsto dall'art. 9, primo comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972.

Sara Armella

samasped® INTERNATIONAL s.r.l.

CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN ISO 9002 SINCERT DNV

SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE

STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497

RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI .....
è IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITà

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
http://www.samasped.com Email info@samasped.com

Dazio *antidumping* sulle importazioni dalla Cina

La giurisprudenza recepisce l'orientamento della Corte di Giustizia in materia di dazio antidumping sulle importazioni di oggetti in ceramica dalla Cina

La giurisprudenza di merito recepisce l'orientamento della Corte di Giustizia a favore dell'operatore in materia di dazio antidumping sulle importazioni di oggetti in ceramica dalla Cina.

Il Regolamento di esecuzione UE 13 maggio 2013, n. 412/2013 istituisce un dazio *antidumping* sulle importazioni dalla Cina di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica ("*vasellame, oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, altri*").

In forza della normativa comunitaria, l'importatore, in presenza di determinati requisiti, può beneficiare di un dazio agevolato pari al 17,9%, ridotto rispetto al dazio *antidumping* ordinario pari al 36,1%, qualora la merce venga prodotta ed esportata da una delle società elencate nell'allegato I del medesimo Regolamento, alle quali è stato attribuito un codice addizionale che permette di usufruire della suddetta agevolazione.

In particolare, l'allegato II del suddetto Regolamento prevede che, al fine di ottenere un dazio *antidumping* ridotto, è necessario che l'importatore presenti una fattura commerciale che includa una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale contenente:

❶ nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

❷ un'apposita dichiarazione nella quale il venditore/esportatore certifica che i prodotti esportati sono stati fabbricati da una delle società aventi diritto al dazio agevolato, elencate nell'allegato I del Regolamento medesimo;

❸ data e firma.

La Dogana spesso, ritenendo non sussistenti i requisiti formali della fattura commerciale per poter beneficiare del dazio ridotto, pari al 17,9%, lo disconosce, pretendendo di applicare il dazio *antidumping* pieno, pari al 36,1%, anche laddove l'importatore, successivamente alle contestazioni dell'Ufficio, integri e corregga tale fattura, corredandola di tutti requisiti previsti dal Regolamento, anche al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso tributario.

La Corte di Giustizia, con sentenza 12 ottobre 2017, n. 156, ha definitivamente e positivamente risolto la questione relativa alla possibilità di correggere a posteriori eventuali sviste formali nella fattura, affermando che

> *"l'art. 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originali della Repubblica popolare cinese, deve essere interpretato nel senso che essa autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari*

all'ottenimento di un'aliquota di dazio antidumping specifica per l'impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito".

La giurisprudenza di merito, affrontando una controversia nella quale il contribuente già in fase precontenziosa aveva presentato tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio e prevista dalla normativa comunitaria per poter usufruire dell'agevolazione daziaria e richiamando espressamente il principio sopra enunciato dalla Corte di Giustizia, ha affermato che

"al fine di ottenere il dazio ridotto il suddetto regolamento, all'allegato II, prevede che è necessario che l'importatore presenti una fattura commerciale che includa una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura contenente:

1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2) un'apposita dichiarazione nella quale il venditore/esportatore certifica che i prodotti esportati sono stati fabbricati da una delle società aventi diritto al dazio agevolato;

3) data e firma (...) La ricorrente ha presentato la seguente documentazione che risulta gli atti:

1) fattura (...) correlata della dichiarazione del soggetto esportatore richiesta dal reg. 412/2013, nella quale è stato altresì indicato il corretto numero dei colli, la firma e la funzione del responsabile del soggetto che ha emesso la fattura, nonché la data;

2) il packing list;

3) la dichiarazione del produttore di aver errato nell'indicare il numero dei colli a causa di un copia e incolla. Resta pertanto dimostrato che il venditore/esportatore certifica che i prodotti esportati sono stati fabbricati da una delle società aventi diritto al dazio agevolato e le quantità importate sono quelle che già in origine erano correttamente indicate sia sulla fattura sia sul packing list. In questa fattispecie ritiene questo Collegio che la ricorrente abbia dimostrato (anche in fase di contraddittorio precontenzioso) che aveva tutti i requisiti necessari per ottenere il dazio ridotto e che pertanto debba essere annullato l'atto qui impugnato" (Comm. trib. prov. Genova, 13 agosto 2018, nn. 861 e 863; nello stesso senso, Comm. trib. prov. Milano, 8 febbraio 2018, n. 554).

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe che sul punto stia cominciando a formarsi una giurisprudenza di merito univoca, in contrasto con la tendenza della Dogana a non esaminare la documentazione prodotta dagli operatori durante la fase preliminare all'eventuale contenzioso, al fine di integrare le fatture incomplete e a emettere, nonostante l'evidenza del diritto incontestabile degli importatori di usufruire del dazio ridotto, i provvedimenti di accertamento, nonché quelli sanzionatori.

Le contestazioni dell'Agenzia, infatti, in tali casi, si riferiscono a mere sviste formali, tempestivamente sanate dagli importatori, che non possono in alcun modo comportare il recupero dell'imposta pretesa, né tantomeno l'applicazione di sanzioni gravose e sproporzionate, quali quelle previste dall'art. 303, terzo comma, d.p.r. 43 del 1973 (Tuld), a maggior ragione in fattispecie relative a mere irregolarità formali.

In tali fattispecie, la pretesa dell'Agenzia realizza con ogni evidenza un indebito arricchimento dell'Erario, a fronte del diritto del contribuente a usufruire di una riduzione daziaria legittima e attestata da regolare documentazione.

Valentina Picco
Cristina Zunino

Infrastrutture strategiche per trasporto e logistica

Editoriale del Presidente Confetra Nereo Marcucci

"In tempi di fake news, post verità, egemonia social nella comunicazione, noi convochiamo una Agorà. Spazio pubblico e di riunione nella polis greca, cuore pulsante delle comunità, luogo di incontro e confronto sui temi della politica, dell'economia e del mercato, della cultura e dei saperi. Luoghi nei quali le comunità affrontavano problemi comuni e ad essi cercavano soluzioni. Luoghi nei quali si progettava il futuro, pur restando saldamente ancorati alla concretezza del presente. Da quest'anno, la nostra Assemblea Pubblica annuale si trasforma in Agorà Confetra. Per dare uno spazio di discussione vera alla nostra comunità. La comunità di una grande Organizzazione Confederale – 19 Federazioni nazionali di categoria aderenti e 62 Territoriali – composta da donne, uomini, imprese, gruppi dirigenti, partner istituzionali del mondo delle università e della ricerca, network di saperi e competenze multisettoriali, professionalità – che in Italia rappresenta "la Logistica". In tutte le sue declinazioni: cargo ferroviario, cargo aereo, autotrasporto, terminal portuali, interporti, magazzini, corrieri, spedizionieri, doganalisti, agenti marittimi. Il nostro lavoro di "rappresentanza" è descritto nell'articolo 99 della Costituzione: attraverso il CNEL abbiamo la responsabilità di rappresentare, appunto, gli interessi delle categorie produttive che associamo nei confronti di Parlamento e Governo. Una responsabilità che si esercita ricercando la sintesi tra interessi di settore ed interessi generali, in un rapporto limpido con le Istituzioni, e strutturato secondo i principi e le forme descritte nel Codice di condotta europeo del partenariato economico sociale. Con questo spirito, ed animati da tale approccio, quotidianamente accompagniamo le imprese nei propri progetti e nelle proprie ambizioni, così come nelle proprie difficoltà e nei propri problemi. I corpi intermedi rappresentano un patrimonio per la democrazia economica del Paese e per la

Agorà
confetra
2018

Check Up Log: le infrastrutture strategiche per il trasporto e la logistica
Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano
Piazza di Pietra, Roma
Mercoledì 17 ottobre 2018 ore 9,30

PROGRAMMA DEI LAVORI

COORDINA LA I PARTE
Angelo Scorza *Direttore Ship2Shore*

ORE 9,30 INDIRIZZI DI SALUTO
Lorenzo Tagliavanti *Presidente Camera di Commercio di Roma*

ORE 9,45 RELAZIONE
Nereo Marcucci *Presidente Confetra*

LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER IL TRASPORTO E LA LOGISTICA
Vittorio Marzano *Professore Università degli Studi di Napoli Federico II*

COORDINA LA II PARTE
Alberto Quarati *The Meditelegraph*

ORE 11,30 AGORÀ CONFETRA
Gli Imprenditori del Sistema Associativo si confrontano con:
Maurizio Gentile *Amministratore Delegato RFI*
Ennio Cascetta *Presidente ANAS*
Cinzia Bricca *Vicedirettore-Direttore Vicario Agenzia Dogane e Monopoli*
Roberto Vergari *Direttore Centrale Vigilanza Tecnica ENAC*
Zeno D'Agostino *Presidente Assoporti*

ORE 12,30 CONCLUSIONI
Danilo Toninelli *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

CONFETRA – CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA
Segreteria organizzativa: tel. 068559151 email assemblea@confetra.com

dialettica istituzionale. A condizione che si tratti di organizzazioni effettivamente democratiche, non padronali, plurali, scalabili, misurabili in capacità di rappresentanza. Noi lo siamo, in forza di un settore che rappresenta, per l'Italia, un pezzo decisivo della ricchezza prodotta, del reddito generato, dei consumi, dell'occupazione, degli investimenti.

Quest'anno dedicheremo la nostra Agorà al rapporto tra infrastrutture e logistica. Le infrastrutture materiali ed immateriali rappresentano i nastri trasportatori sui quali la merce si muove attraverso le diverse modalità vettoriali. Più che "grandi" o "piccole" opere, esistono infrastrutture utili ed infrastrutture inutili. Il nostro Position Paper, realizzato in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli e che mappa lo stato dell'arte di quattordici infrastrutture ritenute da Confetra indispensabili per ridare competitività al Paese, è un contributo al dibattito in corso su project review e sviluppo dei traffici. Su questi temi la nostra comunità di imprenditori ed imprenditrici, di medie e piccole aziende così come di grandi multinazionali operanti in Italia, avrà modo di confrontarsi direttamente con i vertici di tutte le più grandi realtà pubbliche che a vario titolo attuano – nei nostri settori – gli indirizzi politici e regolatori delle Istituzioni di governo. Un ringraziamento a tutti i Relatori per aver accettato il nostro invito, ed un ringraziamento particolare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che assisterà al nostro confronto ed al quale abbiamo affidato le conclusioni dei lavori.

Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor che hanno sostenuto questo sforzo, alla Camera di Commercio di Roma per l'ospitalità, ai media che ci seguiranno e racconteranno questo evento. Infine, un ringraziamento alla ONLUS KIM. Da quest'anno, infatti, e per ognuna delle prossime Assemblee Pubbliche, Confetra annualmente "adotterà" i progetti e sosterrà le attività di organizzazioni no profit che si siano particolarmente distinte sul terreno dell'impegno sociale, in special modo per l'infanzia. Metteremo così la nostra "vetrina" a disposizione anche di chi ne ha veramente bisogno: ne avremo in cambio certamente una robusta iniezione di speranza, capace di dare un senso più alto anche al nostro lavoro quotidiano ed al nostro modo di fare sistema associativo".

Milano
11 Ottobre 2018

FEDESPEDI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

IL DIRITTO DOGANALE
TRA COMPETITIVITÀ E POLITICHE NAZIONALISTICHE
QUALI PROSPETTIVE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE?

MILANO, 11 OTTOBRE 2018, ORE 14.30
Sala Michelangelo – Via Cardano, 1 Milano
presso l'Hotel FOUR POINTS BY SHERATON

PROGRAMMA

14.30	Registrazione	
15.00	Apertura lavori	Domenico DE CRESCENZO, Presidente Sezione Doganale FEDESPEDI
	I prossimi 10 anni dell'AEO	Cinzia BRICCA, Vicedirettore ADM
	Il sistema unionale delle decisioni doganali - CDS	Lorenzo CLEMENTE, Direttore per la Lombardia ADM
	Customs, Trade and Skills What's the deal?	Steve PARKER, Presidente CLECAT
	Tra BREXIT e neoprotezionismo La ripresa delle barriere tariffarie	Giovanni DE MARI, Presidente CNSD
	Conclusioni	Roberto ALBERTI, Presidente FEDESPEDI
16.30	Consegna degli attestati ai partecipanti del CORSO PER RESPONSABILI DELLE QUESTIONI DOGANALI	
17.00	Aperitivo	

Si è tenuto a Milano, l'11 ottobre il convegno promosso da Fedespedi dal titolo:

Il Diritto Doganale tra competitività e politiche nazionalistiche. Quali prospettive per il commercio internazionale?

L'evento è stato organizzato da FEDESPEDI a conclusione della seconda edizione del "corso di formazione per responsabili doganali", valido, ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione AEO - semplificazioni doganali, per la dimostrazione del requisito di "competenza".

Domenico de Crescenzo, Presidente della Sezione Doganale Fedespedi ha condotto i lavori del convegno cui sono intervenuti autorevoli relatori:

- la Dr.ssa Cinzia Bricca, Vicedirettore Agenzia Dogane Monopoli;
- Mr. Steve Parker, Presidente del CLECAT;
- Dr. Lorenzo Clemente, Agenzia Dogane Monopoli - Direttore Regionale per la Lombardia;
- Dr. Giovanni De Mari, Presidente Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.

Tanti i temi trattati di grande interesse e attualità: le prospettive di sviluppo dell'AEO a 10 anni dalla sua introduzione nella normativa comunitaria, l'attuazione del Codice Doganale dell'Unione ed in particolare il Sistema Doganale delle Decisioni, di cui l'Italia è stato Paese pilota, la ripresa di uno spirito nazionalistico che si rispecchia in politiche commerciali protezionistiche a livello globale come a livello continentale europeo con la BREXIT.

Le conclusioni sono state affidate a Roberto Alberti, Presidente Fedespedi, il quale ha individuato, negli interventi dei relatori invitati, un filo rosso, una traccia a constatare la fragilità del progetto europeo, come un gigante che si regge su gambe troppo esili, esposto a sfide di unità, aggregazione e uniformità non ancora vinte sebbene sia evidente a tutti il valore che rappresenta il mercato unico.

Di contro ha sottolineato il valore della proposta formativa costruita da Fedespedi nell'alveo delle Linee guida fornite dall'Agenzia Dogane e Monopoli, nata dalla capacità di un sistema associativo di fare sinergia tra le sue componenti ed aprirsi al dialogo con interlocutori e partner istituzionali ed associativi.

Fedespedi punta a consolidare la collaborazione con soggetti pubblici e privati per fornire una formazione di alto livello agli operatori a rafforzamento delle competenze e sostegno della competitività sui mercati internazionali.

Commissione Dogane & Trade Facilitation ICC Italia

Milano, 4 Ottobre 2018

Il 4 ottobre 2018, si è svolta la seconda riunione della Commissione Dogane & Trade Facilitation di ICC Italia, sotto la Presidenza del Dott. Giovanni De Mari, Presidente del CNSD, e con il coordinamento dell'Avv. Sara Armella, Studio Armella & Associati.

Hanno preso parte ai lavori Milena Benzi (Ikea Italia), Stefano Brambilla (Fedespedi), Marina Brunazzi (Assonime), Caterina Corrado Oliva (Studio Uckmar), Domenico De Crescenzo (Fedespedi), Franca Delle Chiaie (Confindustria Bergamo), Daniela Dringoli (Confetra), Filippo Mancuso (Assonime), Gaetano Mesiano (Assonime), Alessandra Repetto (CCIAA Genova), Raffaella Seveso (AICE), Barbara Triggiani (ICC Italia).

Nell'introdurre i lavori, il Presidente De Mari ha indicato, quale obiettivo della Commissione, quello di rappresentare le problematiche doganali delle imprese ai vari Tavoli di lavoro intrattenuti presso le Istituzioni nazionali, nonché alla ICC di Parigi che si farà portavoce a Bruxelles o presso la WCO. Occorre quindi la collaborazione di tutte le imprese e le associazioni partecipanti, al fine di raccogliere segnalazioni, proporre soluzioni e, laddove sia possibile, evitare di subire provvedimenti imposti dall'alto che incidono sull'operatività quotidiana.

Nel presentare i vari punti in Agenda, l'Avv. Armella ha illustrato le tematiche su cui la Commissione internazionale è impegnata: Trade Facilitation Agreement, che introduce regole di carattere uniforme basate sulla trasparenza e l'analisi dei rischi, su una serie di principi, procedure, diritti degli operatori e che vincolano tutti i Paesi aderenti, dando impulso alla concertazione e al dialogo tra pubblico e privato; World Customs Organization, che ha competenza sulla Convenzione sulla nomenclatura e adotta pareri utili alle aziende nella individuazione della voce doganale, fondamentale per il trattamento daziario, le regole di origine e altri aspetti; e-commerce, tema di grande interesse per il crescente ricorso ad esso negli scambi mondiali; Nazioni Unite e misure in favore dei Paesi in via di sviluppo, che godono di un sistema di preferenze generalizzate su cui non può mancare un monitoraggio costante su procedure doganali, rilascio dei certificati, trasparenza, lotta alla corruzione, investimenti e capacity building per la dotazione infrastrutturale.

In merito al primo punto, il Presidente De Mari ha ricordato che in Italia l'implementazione del TFA è stata organizzata attraverso l'istituzione presso il MISE di un Tavolo tecnico suddiviso in 4 Gruppi: Problemi degli Operatori, Interoperabilità, Servizi Finanziari, Aid for Trade. In particolare, nel primo Gruppo vengono presentati dalle Associazioni di categoria dei quesiti alle Istituzioni, che provvedono a rispondere ciascuna per la tematica di propria competenza.

Anticipando il tema dei controlli sanitari, il Presidente De Mari ha illustrato le principali problematiche esistenti:

- la mancanza di un coordinatore nazionale e di un piano nazionale dei controlli, che consenta un risparmio di tempo e risorse per i controlli fito-

sanitari ed insieme l'effettuazione di controlli mirati ed efficaci;

- la necessità di precisazioni in ordine ai controlli d'identità nell'ambito dei controlli pubblici in materia veterinaria, fitosanitaria e altri prodotti (USMAF), disciplinati dal Reg. UE 625/2017;
- l'insufficienza dei laboratori autorizzati in caso di campionamento dei prodotti;
- il controllo sull'etichettatura di tutti i prodotti, con particolare riferimento ai prodotti alimentari.

Su tale tema, il Presidente De Mari propone di organizzare un incontro di approfondimento invitando il Ministero della Salute.

Un altro tema di grande interesse è quello delle regole d'origine, sul quale ICC sta verificando, insieme alla World Chambers Federation (WCF), se vi sia modo di semplificare le procedure, anche grazie all'ausilio del mondo camerale. E' emerso tuttavia come le regole di origine, nonostante vi siano delle linee guida della ICC/WCF, non siano uguali a livello internazionale nella loro applicazione, ogni Paese avendo diverse istruzioni a livello nazionale, spesso non aggiornate rispetto al nuovo Codice Doganale, come ad esempio in Italia.

Altra problematica è la responsabilità amministrativa e penale del Certificato d'Origine (CO), essendo questo un atto pubblico, che la normativa attribuisce al funzionario camerale, per la quale si rivela necessaria attivare una adeguata assicurazione. Si avverte inoltre l'esigenza di passare definitivamente al formato digitale del Certificato d'Origine, sembrando anacronistico il ricorso ancora ai moduli filigranati. Si lamenta, infine, una mancanza di collegamento tra istituzioni per la verifica della veridicità dei documenti che arrivano alla Camera. Dal lato imprese, si registra inoltre una scarsa conoscenza delle formalità e dei documenti necessari, nonché una scarsa consapevolezza dei conseguenti rischi per errori o omissioni in caso di controlli in partenza o a destino.

Il Presidente De Mari riassume le richieste da presentare al MISE in occasione della prossima riunione del Tavolo: - segnalare il superamento delle istruzioni ministeriali del 2009, che invece vengono ancora applicate, e la necessità di adeguamento al nuovo Codice - che introduce la certificazione AEO, grazie alla quale si potrebbero ridurre diverse formalità; - disporre il rilascio telematico del Certificato.

Su questo punto chiede alla Dott.ssa Seveso di farsi carico della richiesta al Mise come AICE in quanto vice-Presidente del Gruppo; chiedere l'abrogazione della Circolare 11 e in particolare l'ATR, che non ha più ragione di esistere con l'introduzione della semplificazione del fascicolo elettronico. Sarebbe anche utile organizzare degli eventi sull'origine preferenziale e non preferenziale.

Viene segnalata la differenza in termini di adempimenti rispetto agli altri Paesi europei, ad esempio la quantità di documentazione da produrre per richiedere un Certificato d'Origine e da consegnare fisicamente presso le CCIAA, adempimenti che richiedono un dispendio in termini di tempo e risorse umane. L'Avv. Armella osserva che, dal punto di vista operativo, ci potrebbero essere le condizioni per costruire, sotto il cappello di ICC, un dossier – denominato EUPILOT - che evidenzi le differenze che ci sono tra l'Italia e altri Paesi europei con riguardo ad una stessa procedura e che penalizzano gli esportatori italiani.

Questo potrebbe aprire una procedura di infrazione della Commissione europea nei confronti dell'Italia, obbligandola ad adeguarsi alla prassi europea.

L'Avv. Armella ha poi introdotto il tema della Carta ICC dei Diritti degli Operatori che nasce dal fatto che per la prima volta nel Trade Facilitation Agreement, oltre a individuare principi e regole per gli Stati aderenti nei rapporti reciproci, viene posta in primo piano la figura dell'operatore con i suoi diritti, la previsione di un procedimento amministrativo trasparente, un quadro giuridico certo a supporto di ogni procedimento.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, l'operatore deve districarsi tra il nuovo Codice che prevale e le normative interne laddove non applicabile. La Germania in questa occasione ha fatto una verifica della normativa interna per eliminare sovrapposizioni e contraddizioni, sarebbe utile che lo facesse anche l'Italia per agevolare gli operatori italiani ed evitare motivi di distorsione dei traffici.

Il Presidente De Mari propone di raccogliere in un unico docu-

mento le criticità avanzate dai vari componenti - CNSD, Confetra, Fedespedi - quali ad esempio EUR1, garanzie globali, Casella 18 del documento di transito, raccogliendo documentazione e casistiche al fine di presentare delle richieste - sotto il cappello della Camera di Commercio Internazionale - all'Agenzia Dogane e Monopoli. In tema di royalties, è necessario chiarire che l'IVA non può essere assolta due volte, in dogana e su fattura, considerato che spesso esse vengono calcolate sul venduto e cioè in una fase successiva all'importazione.

Nonostante un interpello e alcune sentenze di Cassazione che chiariscono il punto per singoli casi, la situazione nell'operatività non è cambiata.

L'Avv. Armella ha introdotto il tema dell'AEO, sul quale ci potrebbero essere delle segnalazioni da fare all'Agenzia Dogane e Monopoli.

Mentre da un lato si vuole favorire la diffusione di questa certificazione e le agevolazioni che l'adeguamento a questi standard comporta, nel concreto le imprese non riscontrano dei benefici adeguati agli sforzi compiuti per diventare AEO. ICC a livello europeo ha predisposto un Survey per valutare l'impatto della certificazione AEO, nonché i benefici e le criticità e predisporre raccomandazioni alle istituzioni europee.

Imprese e Associazioni sono invitate a partecipare compilandolo o diffondendolo tra le proprie associate. Tra le agevolazioni dell'AEO si rilevano il valore forfettario in dogana, o l'abbattimento dei rischi nelle verifiche, o il numero stesso di verifiche, ma ad esempio ancora nessun tipo di agevolazione riguardo ai controlli sanitari, mentre tra le problematiche emerse vi sono i costi che le imprese devono sostenere per prepararsi internamente, i timori delle imprese di avere la Dogana in casa.

Proseguendo con i temi in Agenda, l'Avv. Armella ha illustrato il ruolo della ICC presso la WCO attraverso la partecipazione ai Comitati tecnici sul valore doganale e sul sistema armonizzato, dove vengono portati ed esaminati sotto vari profili casi concreti.

Il primo riguarda aspetti legati al valore quando siano coinvolti dei beni immateriali, il secondo riguarda la corretta classificazione doganale delle merci quando siano intervenute modifiche ai prodotti. Sono stati distribuiti alcuni casi esemplificativi e si invitano le imprese a segnalare eventuali casi da presentare ai Comitati attraverso la ICC.

Viene auspicata la riattivazione del Tavolo ICC Italia con l'Agenzia Dogane e Monopoli, ma sarebbe opportuno identificare contenuti ben precisi per evitare repliche di Tavoli già esistenti.

Per il futuro, la Commissione Dogane & Trade Facilitation di ICC Italia proseguirà i lavori su un duplice piano: quello europeo e internazionale e quello nazionale, rafforzando la rappresentatività delle imprese italiane presso le istituzioni di riferimento. Sarebbe quindi auspicabile un ampliamento di questa Commissione attraverso la partecipazione delle piccole e medie imprese.

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it

SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it

SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING

Associazione Spedizionieri Doganali e Consiglio Territoriale
del Friuli Venezia Giulia

presentano

"NUOVI PROTEZIONISMI E LIBERO SCAMBIO: IL RUOLO DEL DOGANALISTA"

- SABATO 29 SETTEMBRE 2018 -

PALAZZO DEI CONGRESSI DELLA STAZIONE MARITTIMA - SALA OCEANIA
MOLO BERSAGLIERI N. 3 - TRIESTE

Ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45 - Saluti e presentazione del Convegno
Oscar Duiz - Presidente Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali del FVG
Lorena Del Gobbo - Presidente Associazione Spedizionieri Doganali del FVG
Franco Letrari - Direttore Interregionale Dogane per il Veneto e Friuli Venezia Giulia
Giovanni De Mari - Presidente Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Bruno Pisano - Presidente Assocad
Massimo De Gregorio - Presidente Anasped e Presidente Confiad

Ore 10.00 - Rappresentanza in dogana e tutela del contribuente
Piero Bellante - Avvocato

Ore 10.45 - Coffee Break

Ore 11.00 - Nuove misure protezionistiche e accordi di libero scambio
Enrico Perticone - Doganalista

Ore 12.00 - Le attualità informatiche nel mondo degli spedizionieri doganali: La fatturazione elettronica e appunti di Blockchain
Giacomo Morabito - Amministratore delegato M2R2 Software Company

Ore 12.45 - Domande ai relatori, dibattito e conclusioni

Trieste, 29 Settembre 2018

L'Associazione Spedizionieri doganali del Friuli-Venezia Giulia con il patrocinio del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri doganali del Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito del Programma per la Formazione Continua, ha organizzato il giorno 29 Settembre 2018 il seminario dal titolo "Nuovi protezionismi e libero scambio: il ruolo del doganalista".

L'appuntamento si è rivolto ai doganalisti, ai loro ausiliari e tirocinanti, alle aziende che si rivolgono ai mercati esteri ed ai consulenti del commercio estero. È stato esaminato il ruolo che il doganalista dovrà avere nell'ambito degli scenari presenti e futuri derivanti dall'attuale clima neoprotezionistico che a partire dalla Gran Bretagna (Brexit) e passando per gli Stati Uniti d'America (presidenza Trump) sta causando una serie di reazioni a catena e mettendo in discussione le pratiche di "libero scambio" decise a livello globale nel corso degli ultimi decenni. È stato trattato il tema della rappresentanza in dogana e della tutela del contribuente all'interno di questi nuovi scenari e sono state esaminate le attualità informatiche che interessano il professionista e le aziende con accenni alla fatturazione elettronica ed alle transazioni "Blockchain".

Dalla relazione di Enrico Perticone - Vice Presidente CNSD

Di seguito alcuni dati relativi al commercio internazionale di beni nel 2017. Si conferma una performance assai brillante dell'export italiano che in valore supera i 449 miliardi di euro con riferimento all'export verso paesi dell'Unione Europea ed extra UE (+ 7,39%) e sfiora i 199 miliardi di euro avendo riguardo ai soli mercati extra UE (+8,22%). Gli Stati Uniti si confermano il principale cliente extra UE delle aziende italiane (l'avanzo commerciale italiano nei confronti degli USA è di circa 25,5 miliardi di euro).

Va verificato a tal riguardo quale effetto si registrerà per le aziende italiane nel medio periodo in conseguenza delle misure tariffarie di protezione imposte dagli USA all'importazione di prodotti siderurgici e dell'alluminio ed entrate in vigore nel Maggio 2018 (giugno 2018 per quanto riguarda i prodotti originari della UE) e delle numerose misure protezionistiche adottate sempre dagli USA verso i prodotti originari della Cina.

2017: I primi dieci esportatori mondiali di merci

2017

I primi dieci esportatori mondiali di merci

Pos.	Paesi	Valori 2017	Var.% 2016-2017	Quota % 2016	Quota % 2017
1	Cina	2.263	7,9	13,1	12,8
2	Stati Uniti	1.547	6,6	9,1	8,7
3	Germania	1.448	8,5	8,3	8,2
4	Giappone	645	8,3	4,0	3,9
5	Paesi Bassi	652	14,1	3,6	3,7
6	Corea del Sud	574	15,8	3,1	3,2
7	Hong Kong	550	6,5	3,2	3,1
8	Francia	535	6,7	3,1	3,0
9	Italia	506	9,6	2,9	2,9
10	Regno Unito	445	8,6	2,6	2,5
	Somma dei primi 10 Paesi	9.219	8,7	52,9	52,0
	Mondo	17.730	10,6	100,0	100,0

Valori in miliardi di USD (correnti), fonte: elaborazione su dati ICE e FMI.

2017: I primi dieci importatori mondiali di merci

2017

I primi dieci importatori mondiali di merci

Pos.	Paesi	Valori 2017	Var.% 2016-2017	Quota % 2016	Quota % 2017
1	Stati Uniti	2.409	7,1	13,8	13,4
2	Cina	1.842	16,0	9,7	10,2
3	Germania	1.167	10,5	6,5	6,5
4	Giappone	672	10,6	3,7	3,7
5	Regno Unito	644	1,2	3,9	3,6
6	Francia	625	9,2	3,5	3,5
7	Hong Kong	590	7,8	3,4	3,3
8	Paesi Bassi	574	13,7	3,1	3,2
9	Corea del Sud	478	17,8	2,5	2,7
10	Italia	453	11,2	2,5	2,5
	Somma dei primi 10 Paesi	9.454	10,2	52,7	52,5
	Mondo	18.024	10,7	100,0	100,0

Valori in miliardi di USD (correnti),

2017: International Trade in Goods

Valori in miliardi di euro: fonte Eurostat

2017: International Trade in Goods

Italia interscambio commerciale

- 256.000 (ca.) aziende esportatrici
- Secondo surplus commerciale nella UE dopo la Germania

periodi
2016 – 2017

	import			export		
	2016	2017	%	2016	2017	%
Mondo	365,63	400,66	+9,58	417,27	448,11	+7,39
Di cui:						
• UE	221,34	240,86	+8,81	233,41	249,13	+6,73
• Extra UE	144,29	159,80	+10,74	183,86	198,98	+8,22

Interscambio commerciale **Italia – anni 2016/2017.** Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati Istat.

2017: International Trade in Goods

Valori in miliardi di euro: fonte Istat

2017: International Trade in Goods

Valori in miliardi di euro, fonte Istat

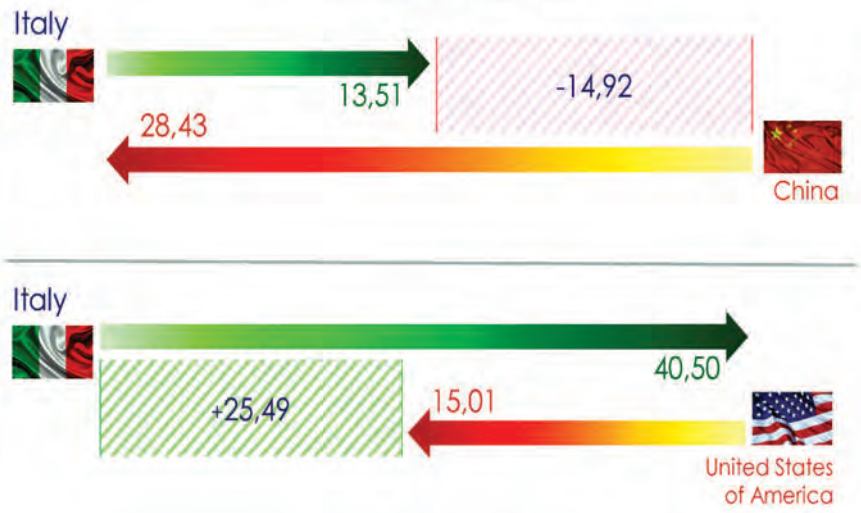

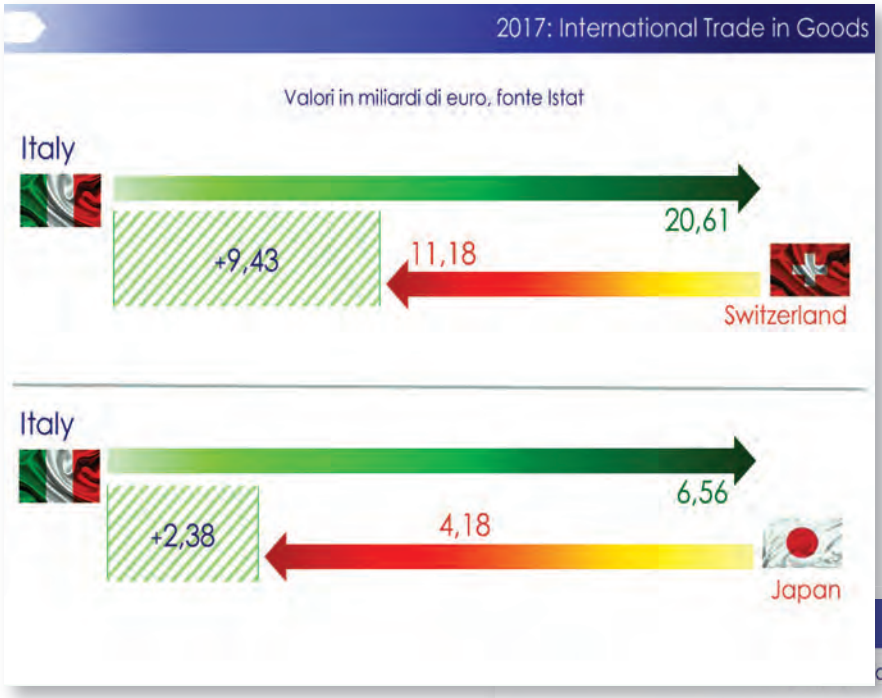
2017: International Trade in Goods
Valori in miliardi di euro, fonte Istat
Italy
20,61
+9,43
11,18
Switzerland
Italy
6,56
+2,38
4,18
Japan

2017: International Trade in Goods
ardi di euro: fonte Istat
Italy
2017- Export
448,11
26,11% (on GDP 2017)
2017- Trade surplus
47,45
2,76% (on GDP 2017)
World
(Including EU28)
Italy
2017- Export
198,98
11,60% (on GDP 2017)
2017- Trade surplus
39,17
2,28% (on GDP 2017)
World
(Extra EU28)

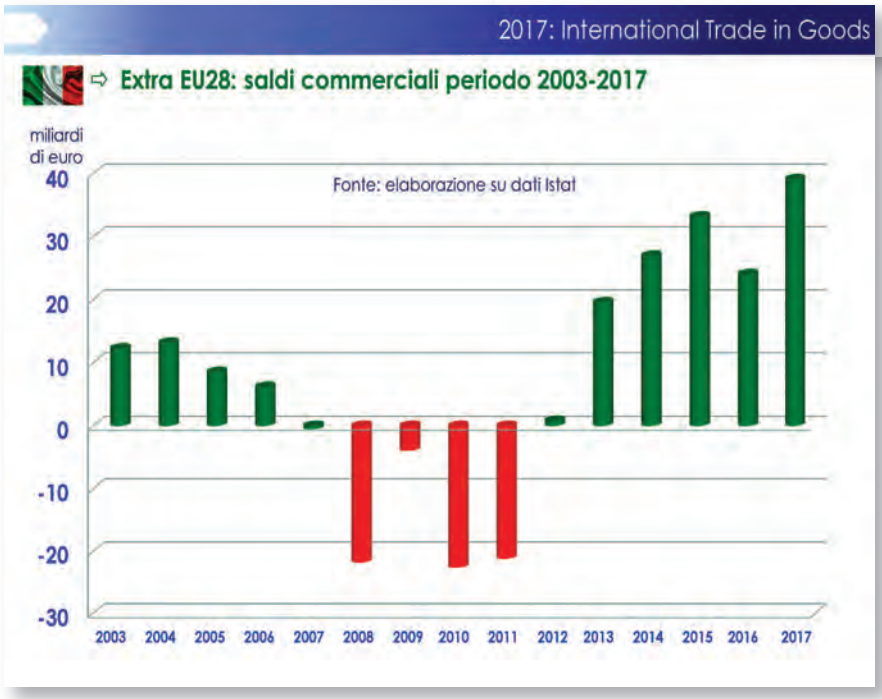
2017: International Trade in Goods
Extra EU28: saldi commerciali periodo 2003-2017
miliardi di euro
Fonte: elaborazione su dati Istat
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

esportatore: qualifiche e requisiti

Il Regolamento 2018/1063 che modifica il regolamento delegato 2015/2446 contiene un chiarimento di particolare interesse: la definizione di esportatore.

Il Regolamento 2018/1063 è entrato in vigore il 31 luglio 2018, ad eccezione dell'articolo 1.3 che si applica retroattivamente a partire dal 2 ottobre 2017.

La definizione attuale è problematica in quanto qualifica come «esportatore» una sola figura che deve rispondere a tre requisiti cumulativi:

essere stabilita nel territorio doganale dell'Unione,

essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo,

avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

La nuova definizione di «esportatore» è pertanto meno restrittiva e limita le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione: l'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e, in conformità all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d'accordo sulla figura che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione.

Le Società che non siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, sono tenute a registrarsi per ottenere un codice EORI in modo da poter accedere al sistema.

L'articolo 1 definisce esaustivamente tre caratteristiche per una Società di qualificarsi come un esportatore. Conformemente a detto articolo un esportatore è una persona che è:

1) stabilito nel territorio doganale dell'Unione, (concetto di essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione).

Nel caso di privati (persone fisiche), la persona deve avere la propria residenza abituale nel territorio doganale dell'UE. Nel caso di una persona giuridica o di un'associazione di persone l'esportatore deve avere nel territorio doganale dell'UE:

- la sua sede legale, o
- la sua sede centrale, o
- una stabile organizzazione aziendale, cioè una sede fissa in cui:

- le risorse umane e tecniche necessarie sono permanentemente presenti,

- attraverso le quali le operazioni doganali collegate sono in tutto o in parte effettuate.

Una persona che non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione Europea non può essere un esportatore e il suo codice EORI o il suo nome e indirizzo non possono figurare nel riquadro 2 della dichiarazione di esportazione.

2) Ha un contratto con un destinatario in un paese terzo.

3) Ha il potere di determinare che i beni devono essere portati a destinazione all'esterno del territorio doganale dell'Unione (concetto di poter determinare che le merci devono essere inoltrate dal territorio doganale dell'Unione).

Il potere di stabilire che le merci debbano essere spedite dal territorio doganale della UE deve seguire in modo inequivocabile dagli atti delle parti alla transazione in poi la base del quale le merci lasciano il territorio doganale dell'Unione Europea. La frase "e ha

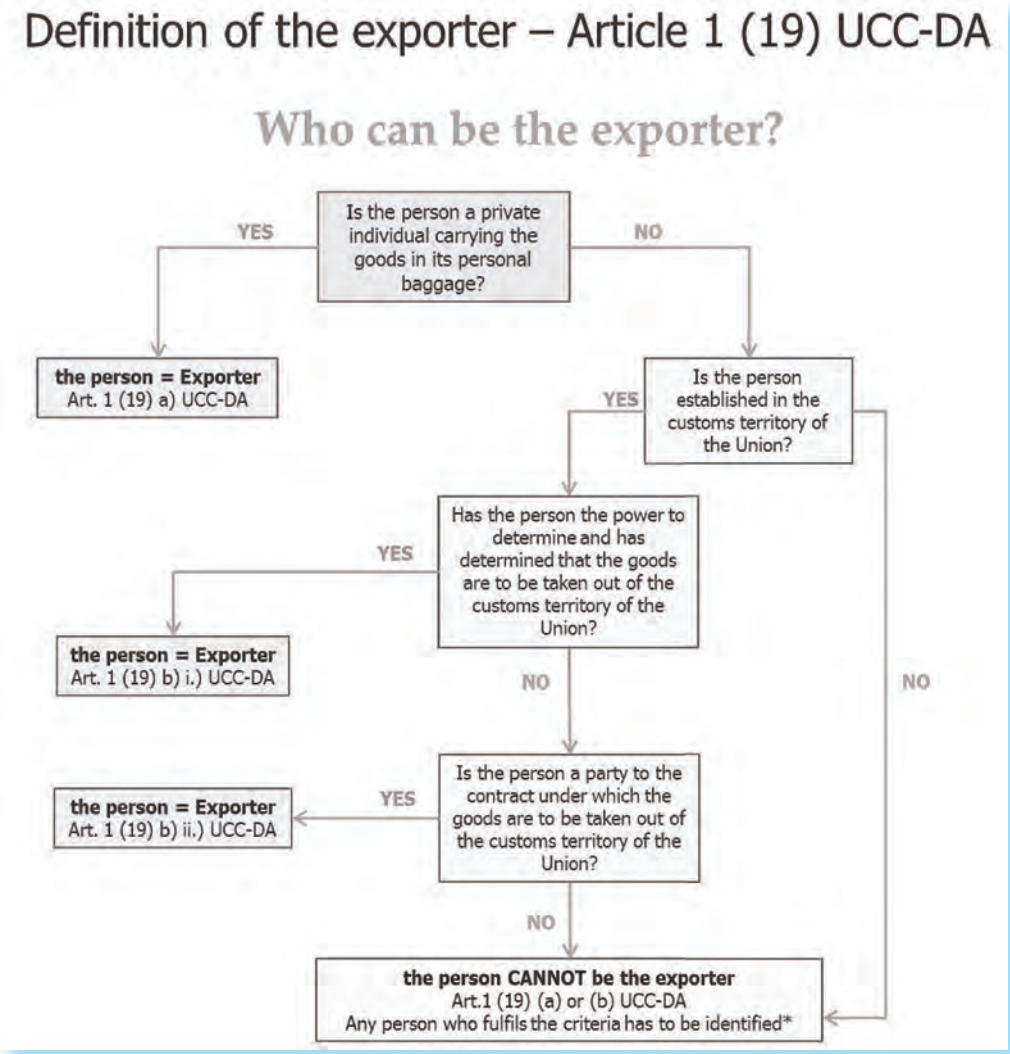

stabilito che le merci devono essere spediti dalla dogana territorio dell'Unione "si riferisce ad un elemento di fatto che il potere è stato esercitato: per esempio. assumendo il ruolo di esportatore, la persona ha anche presunto di prendere il suo diritto di determinare l'esportazione delle merci.

L'accordo tra le parti ad assegnare a uno di essi il potere di determinare che le merci possano essere esportate assume qualsiasi forma prevista dalla legge civile dello Stato membro interessato.

A questo punto è opportuno sensibilizzare quegli operatori che vendono le proprie merci con resa EXW, suggerendo di affidare le operazioni doganali ad un doganalista italiano di fiducia nel luogo di carico delle merci, segnalando questa procedura al cliente estero.

Si consiglia, se del caso, di modificare la resa da EXW a FCA al fine di poter scegliere il dichiarante che potrà, in caso di errori o modifiche, operare senza problemi sulla Dogana di competenza della sede dell'Azienda, il costo che sarà certamente inferiore a quello pagato dal cliente, potrà essere recuperato in fattura alla voce" italian custom formalities".

E' appena il caso di ricordare che lasciando la decisione di sdoganare al vettore, quest'ultimo potrà presentare le merci in altra Dogana Comunitaria con le note difficoltà per il recupero della bolletta doganale e dell'attestazione di appuramento del codice MRN.

Non mi stancherò mai di ripeterlo per la tranquillità dei nostri esportatori

Andrea Toscano

Sudio Toscano Srl

Giurisprudenza com

Corte di Giustizia, Sezione X, sentenza 6/9/2018, causa C-471/17 – Pres. Levits, Rel. Berger – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG c/ Hauptzollamt Hannover

Tariffa doganale comune – Nomenclatura tariffaria e statistica – Classificazione delle merci – Tagliatelle (noodle) istantanee fritte – Sottovoce tariffaria 1902 30 10

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella sottovoce 1902 30 10 di quest'ultima piatti a base di tagliatelle istantanee, che sono essenzialmente composti da un blocco di tagliatelle (noodle) precotte e fritte.

La vicenda concerne l'importazione di piatti imballati in pacchetti di plastica di 60 grammi, composti da un blocco di tagliatelle istantanee fritte e di uno o più sacchetti di plastica contenenti condimenti, pasta, oli o ingredienti essiccati. Dopo essere state precotte al vapore e poi fritte, le tagliatelle avevano un tenore in materie grasse di circa il 20%. Secondo l'«esempio di preparazione» contenuto sull'imballaggio, si dovevano versare circa 320 ml di acqua bollente sul contenuto del pacchetto collocato in un recipiente. Secondo le indicazioni contenute sull'imballaggio, le tagliatelle in parola, quando viene aggiunta l'acqua, sono preparate come zuppa, esse possono altresì essere consumate senza preparazione aggiuntiva, come patatine (chips).

Ad avviso della Corte di Giustizia, questo prodotto deve essere classificato nella sottovoce NC 1902 30 10, trattandosi di "paste alimentari secche": ciò in quanto al termine del processo di produzione, dette tagliatelle sono state confezionate allo stato secco. Poiché l'espressione "secche", quale utilizzata nella sottovoce 1902 30 10 della NC, non è definita, secondo la Corte occorre aver riguardo al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essa è utilizzata e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Il termine "secche", quale utilizzato nella sottovoce 1902 30 10 della NC, deriva dal verbo "seccare", che significa, segnatamente, "rendere secco" o "divenire secco". Secondo il suo significato usuale nel linguaggio corrente, l'aggettivo "secco" designa ciò "che non è impregnato di liquido o ne è poco impregnato", ma altresì ciò che è "disidratato".

Di conseguenza, poiché la fabbricazione di paste alimentari comporta necessariamente, in un primo momento, l'utilizzo di liquido, paste alimentari dalle quali l'umidità è stata estratta nell'iter del processo di produzione al fine di portarle allo stato secco possono, come regola generale, essere considerate paste alimentari secche. Non è per contro determinante, a tal riguardo, il procedimento con cui viene ottenuto siffatto stato.

Corte di Giustizia, Sezione IX, sentenza 13/9/2018, causa C-372/17 – Pres. Vajda, Rel. Lycourgos – Vision Research Europe BV c/ Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l'apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8525 80 19 e 8525 80 30 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 – Interpretazione – Validità

La sottovoce 8525 80 30 della nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che rientra nella stessa un apparecchio che ha la capacità di catturare un gran nu-

unitaria e nazionale

mero di immagini fotografiche al secondo e di salvarle nella sua memoria interna volatile, dalla quale sono cancellate quando l'apparecchio è spento e che il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nei limiti in cui è applicabile per analogia a prodotti che hanno le caratteristiche di tale apparecchio, è invalido.

Nel risolvere la questione nel senso di cui in massima, la Corte di Giustizia ha osservato che secondo le note esplicative della NC relative alle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della NC, le videocamere digitali dispongono di una memoria interna e sono in grado di registrare, oltre a sequenze filmate, immagini fisse.

Tuttavia, secondo le medesime note, le fotocamere digitali sono escluse dalle sottovoci menzionate se non sono in grado di registrare almeno 30 minuti di una sola sequenza video. Orbene, nel caso esaminato dalla Corte, l'apparecchio oggetto di giudizio non aveva una simile capacità. Infatti, secondo quanto emerso dagli atti, l'apparecchio di cui si trattava poteva registrare immagini in serie nella memoria interna della durata massima di 6,12 secondi ad una velocità di circa 6.688 immagini al secondo. Ciò è nettamente inferiore alla suddetta soglia di 30 minuti di sequenza filmata. Pertanto, ad avviso della Corte, esso non poteva essere classificato nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della NC, bensì nella sottovoce 8525 80 30 della NC, quale "fotocamera digitale".

Corte di Giustizia, Sezione X, sentenza 25/7/2018, causa C-445/17 – Pres. Levits, Rel. Borg Barthet – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/ contro Pilato SpA

Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8703, 8704 e 8705 – Autofunebri

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che autofunebri caratterizzate da: 1) una cabina separata per il conducente; 2) una paratia di separazione fra l'abitacolo e la parte posteriore; 3) porta rialzabile nella parte posteriore per permettere il carico e lo scarico della bara; 4) apparecchiature speciali che consentono le operazioni di carico e fissaggio della bara e di altri contenitori; 5) una cilindrata di 2143 cc; 6) aventi lunghezza 5,990 m e larghezza 1,870 m, devono essere classificate alla voce 8703 di detta nomenclatura combinata.

La Corte ha concluso nel senso della classificazione di cui alla massima sulla base delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, i Giudici unionali hanno rilevato che l'autofunebre è appositamente costruita ed equipaggiata per il trasporto di bare, le quali contengono salme. A tal proposito un corpo umano, pur senza vita, non può essere assimilato ad una merce che, in quanto tale, può essere oggetto di operazioni commerciali. Le autofunebri hanno, pertanto, quale destinazione principale il trasporto di persone.

Una simile interpretazione, ha poi aggiunto la Corte, è conforme ad una lettura complessiva della nota esplicativa del SA relativa alla voce 8703 della NC.

Infatti, tale nota dispone espressamente, al quinto capoverso, che «appartengono in particolare a questa voce: (...) i veicoli da trasporto speciali, quali autoambulanze, autovetture-cellulare, autovetture funebri». Solo al settimo capoverso della nota in questione si legge che «la classificazione di alcuni veicoli automobilistici in questa voce è determinata da specifiche caratteristiche che dimostrano la loro principale destinazione per il trasporto di persone e non di merci» e che «sono compresi in questa categoria di veicoli quelli definiti generalmente veicoli polivalenti (...)». Detto capoverso elenca poi una serie di caratteristiche tecniche possedute in generale dal tipo di veicoli appartenenti a questa voce.

Ne consegue, per la Corte,

che la nota esplicativa in questione menziona, in primo luogo, esplicitamente i veicoli che rientrano nella voce 8703 della NC, senza ulteriori precisazioni. Essa descrive, in secondo luogo, come risulta dal suo tenore letterale, caratteristiche atte ad individuare i veicoli la cui classificazione risulta equivoca, e indicanti che la destinazione principale di detti veicoli è il trasporto di persone. In terzo luogo, tale nota elenca le caratteristiche tecniche possedute in generale dai veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone.

Pertanto, le auto da corsa, i gatti delle nevi e i veicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf, espressamente citati al quinto capoverso di tale nota esplicativa rispettivamente ai punti 1, 4 e 5, rientrano nella voce 8703 della NC, anche se non sono, in linea di principio, dotati di porte scorrevoli, girevoli o rialzabili, con finestrini, sulle pareti laterali o sulla parte posteriore, caratteristica quest'ultima, ai sensi del settimo capoverso della suddetta nota, che costituisce una caratteristica tecnica posseduta in generale dai veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone di cui alla voce 8703 della NC.

Tale analisi è applicabile ai veicoli da trasporto specializzati, come le ambulanze e le autofunebri, menzionati al quinto capoverso, punto 2, della nota esplicativa del SA relativa alla voce 8703 della NC, sebbene gli stessi abbiano generalmente una barriera permanente tra la parte anteriore, destinata al conducente, e la parte posteriore, destinata al trasporto di una barella o di un feretro, caratteristica che non hanno solitamente i veicoli principalmente costruiti per il trasporto di persone, ai sensi del settimo capoverso della menzionata nota esplicativa.

Alla luce di ciò, la circostanza che detta nota esplicativa non fornisca alcuna indicazione sulle caratteristiche tecniche che devono possedere i veicoli da trasporto specializzati ivi elencati comporta che le autofunebri siano classificate alla voce 8703 della NC, senza che sia necessario che esse presentino altre caratteristiche specifiche.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce & Associati

BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale

2007 50°

Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"

Roma, 25 Settembre 2018

CURTIS

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP

ha il piacere di invitarLa alla
Tavola rotonda

Nuovi scenari nella *compliance* e pianificazione doganale

Dott. Giovanni De Mari
(Presidente Consiglio Nazionale Spedizionieri doganali)

Dott. Filippo Mancuso
(Dirigente Assonime e responsabile questioni doganali)

Dott. Francesco Alfonsi
(Dirigente ICE – Agenzia, Italian Trade Promotion Agency)

Dott. Enrico Perticone
(Vice Presidente Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali)

Prof. Avv. Fabrizio Vismara
(Partner Curtis)

www-curtis.com

Almaty • Ashgabat • Astana • Beijing • Buenos Aires • Dubai • Frankfurt • Geneva • Houston • London • Mexico City • Milan • Muscat • New York • Paris • Rome • Washington, D.C.

Esami Spedizionieri doganali

In occasione delle prossime prove d'esame per il conseguimento della patente di Spedizioniere Doganale, è disponibile presso il Consiglio Nazionale il prontuario di preparazione agli esami. Il volume, elaborato a cura del CNSD, raccoglie i quesiti con le relative risposte degli esami per l'abilitazione alla professione di spedizioniere doganale delle scorse edizioni, integrati da altri argomenti utili ai fini della professione. I quesiti con le relative risposte sono stati suddivisi in gruppi, corrispondenti alle singole materie oggetto del bando di esame (DPR 23/01/1973 n. 73 - art. 52 TULD) e sono stati aggiornati alla normativa vigente alla data di pubblicazione del volume. Si consiglia al candidato di approfondire gli argomenti trattati con l'ausilio di testi specifici e di non considerare tale volume come esaustivo ai fini del superamento degli esami. In abbinamento al prontuario è disponibile altro materiale utile per la preparazione all'esame: "Guida pratica alla procura e al mandato in dogana" e "Incoterms 2010" (fino esaurimento scorte).
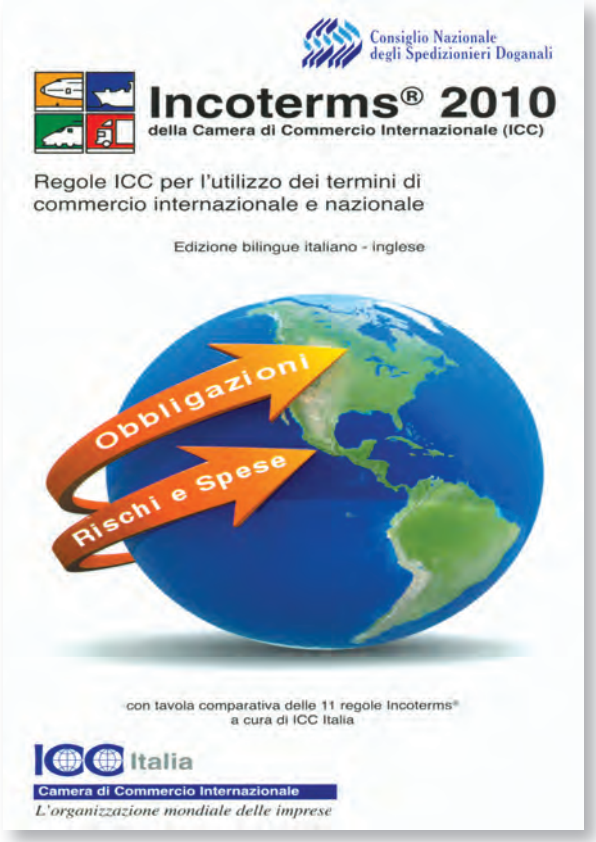
Per informazioni e richieste del materiale inviare una e-mail a: info@cnsd.it